




CONFERENZA DELLE REGIONI E
DELLE PROVINCE AUTONOME



14/064/CU04/C5

**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2012/27/UE SULL'EFFICIENZA
ENERGETICA, CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 2009/125/CE E 2010/30/UE
E ABROGA LE DIRETTIVE 2004/8/CE E 2006/327CE.**

Punto 4) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e Province Autonome e l'Anci , in esito al confronto tecnico e politico svolto :

-considerato l'accoglimento di molti degli emendamenti formulati;
-che in particolare, sono ritenute accoglibili dal Governo le proposte emendative imprescindibili che riguardano:

-il coinvolgimento delle Regioni a contribuire al conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica fissati dalla Direttiva 27/2012 in coordinamento con gli Enti locali, nel rispetto dell'autonomia regionale nell'uso dei fondi strutturali della nuova programmazione, già normati dall'Accordo di Partenariato approvato il 30 Aprile 2014

(soppressione comma 16 art.5 e art.15 comma 5);

- la ridefinizione del Fondo di cui all'articolo 5 comma 12 attraverso l'introduzione della riserva per le reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento e l'introduzione di criteri da definirsi nell'ambito di successivo provvedimento su cui si richiede che venga acquisita l'intesa della Conferenza unificata (proposta art.15 comma 4)

- la messa a disposizione, ai diversi livelli amministrativi, dei dati e delle informazioni raccolte dal livello centrale, in coerenza con le disposizioni in vigore in materia di accesso ai dati pubblici e nel rispetto dei principi di efficienza nell'uso dei fondi pubblici (art.19 comma 1-bis);

- il chiarimento normativo in ordine all'applicazione della discipline dei SIEG al teleriscaldamento e al teleraffreddamento (art.10 comma 16);

*- lo stralcio dell'articolo relativo all'equiparazione dell'audit/diagnosi energetica con l'attestato di prestazione energetica (APE), rimandando la disciplina dell'argomento al decreto sulla nuove linee guida per la certificazione energetica degli edifici (**soppressione comma 5 art.12**).*

ESPRIMONO

parere favorevole condizionato all'effettivo accoglimento di tutte le proposte emendative indicate dal Mise come accoglibili, anche con riformulazione, nell'allegato testo a fronte

la Conferenza delle Regioni e l'Anci ribadiscono

- la necessità di considerare, anche in un provvedimento di prossima adozione, la semplificazione delle procedure autorizzative volta ad agevolare l'upgrading a biometano di impianti a biogas preesistenti.
- la necessità di abrogare l'allegato III del d.lgs 28/2011 (che risulta di impossibile applicazione) e di delegare la definizione delle regole tecniche in esso contenute nella più consona collocazione dei DM attuativi del d.lgs 192-05 (in corso di elaborazione e approvazione).

Roma, 29 maggio 2014

Allegato

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2012/27/UE SULL'EFFICIENZA ENERGETICA, CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 2009/125/CE E 2010/30/UE E ABROGA LE DIRETTIVE 2004/8/CE E 2006/32/CE		
Schema decreto	Emendamenti delle Regioni	Parere MiSE
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA		
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;		
Vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;		
Vista la direttiva 2013/12/UE del Consiglio del 13 maggio 2013, che adatta la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica, in conseguenza dell'adesione della Repubblica di Croazia;		
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013, ed in particolare l'articolo 4, comma 1, con il quale sono dettati criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2012/27/UE;		
Vista la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio n. COM (2013) 762 recante Orientamenti della Commissione sull'attuazione della direttiva sull'efficienza energetica;		
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'8 marzo 2013, pubblicato, per comunicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 2013, che approva la Strategia energetica nazionale;		
Vista la delibera CIPE n. 17 dell'8 marzo 2013 che aggiorna il Piano di azione nazionale per la riduzione dei		

livelli di emissione di gas a effetto serra;		
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del_____		
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del_____;		
Acquisiti i pareri espressi dalle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;		
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del_____;		
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della giustizia, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;		
Emana il seguente decreto legislativo:		
TITOLO I		
FINALITÀ E OBIETTIVI		
ART. 1		
<i>(Finalità)</i>		
1. Il presente decreto, in attuazione della direttiva 2012/27/UE e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 6 agosto 2013, n. 96, stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico indicato all'articolo 3. Il presente decreto, inoltre, detta norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare le carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e		

negli usi finali dell'energia.		
ART. 2		
<i>(Definizioni)</i>		
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui:		
a) all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni;	<p>Tra le definizioni contenute nell'articolo 2 del d.lgs. 115/2008 vi sono quelle di "energia", efficienza energetica, miglioramento dell'efficienza energetica, servizio energetico, e altre che sono espresse in misura più o meno differente dalla direttiva 27/2012.</p> <p>Poiché il d.lgs. 115/2008 dà attuazione alla direttiva 2006/32/CE, abrogata dalla direttiva 2012/27/CE, si chiede di riportare le definizioni della Direttiva per evitare difficoltà applicative.</p> <p>Accolta</p>	Accoglibile per le definizioni non previste nell'ordinamento nazionale o non coerenti con la direttiva.
b) all'articolo 2 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, e successive modificazioni;	<p>Si evidenzia che il d.lgs. 20/2007 dà attuazione alla direttiva 2004/8/CE, abrogata dalla direttiva 27/2012. Si richiama in particolare l'attenzione alle definizioni di "elettricità da cogenerazione" e di "cogenerazione ad alto rendimento" contenute nell'articolo 2 e negli allegati II e III del d.lgs. 20/2007. La direttiva 27/2012 a sua volta dedica alle stesse definizioni due allegati. Vale pertanto quanto sottolineato al punto precedente.</p> <p>Accolta</p>	<p>Accoglibile nei limiti di quanto detto sopra</p> <p>Le definizioni sono già riportate nel decreto legislativo 20/2007</p>
c) all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni;	<p>Tra le definizioni del d.lgs. 192/2005 vi è quella di "teleriscaldamento" o "teleraffrescamento".</p> <p>Verificare che non ci siano contraddizioni con la definizione di "rete di teleriscaldamento e teleraffrescamento" dettata dalla lettera 00) del comma seguente.</p> <p>Accolta</p>	Accoglibile

d) al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.		
2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:	per maggiore facilità di lettura si suggerisce di mettere in ordine alfabetico le definizioni	Accoglibile
a) energia: tutte le forme di prodotti energetici, combustibili, energia termica, energia rinnovabile, energia elettrica o qualsiasi altra forma di energia, come definiti all'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n.1099/2008 del Parlamento e del Consiglio del 22 ottobre 2008;		
b) consumo di energia primaria: il consumo interno lordo di energia, ad esclusione degli usi non energetici;		
c) consumo di energia finale: tutta l'energia fornita per l'industria, i trasporti, le famiglie, i servizi e l'agricoltura, con esclusione delle forniture al settore della trasformazione dell'energia e alle industrie energetiche stesse;		
	<p><i>definizioni da inserire</i></p> <p>xx) “sistema di gestione dell’energia”: insieme di elementi che interagiscono o sono intercorrelati all'interno di un piano che stabilisce un obiettivo di efficienza energetica e una strategia atta a conseguirlo</p> <p>xxx) «distributore di energia», una persona fisica o giuridica, compreso un gestore del sistema di distribuzione, responsabile del trasporto di energia al fine della sua fornitura a clienti finali e a stazioni di distribuzione che vendono energia a clienti finali;</p>	<p>Accoglibile per la XX</p> <p>Non accoglibile per la XXX e XXXX, in quanto definizioni già previste nell'ordinamento nazionale in materia di mercato energia elettrica e gas</p>

	<p>xxxx) «gestore del sistema di distribuzione», un «gestore del sistema di distribuzione» quale definito, rispettivamente, nella direttiva 2009/72/CE e nella direttiva 2009/73/CE;</p> <p>accolta</p>	
d) pubblica amministrazione centrale: autorità governative centrali di cui all'allegato IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;		
e) immobili o occupazioni della pubblica amministrazione centrale: edifici o parti di edifici di proprietà della pubblica amministrazione centrale e da essa occupati;	<p>e) immobili e occupazioni della pubblica amministrazione centrale: edifici o parti di edifici di proprietà della pubblica amministrazione centrale e da essa occupati;</p> <p>cosa significa occupazioni? verificano</p>	Accoglibile
f) microimpresa, piccola impresa e media impresa o PMI: impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Per le imprese per le quali non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati	<p>f) microimpresa, piccola impresa e media impresa o PMI: impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.</p> <p>Per le imprese per le quali non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria o dalla redazione del bilancio o per le quali non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data;</p>	Accoglibile

esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data;		
g) grande impresa: impresa che occupa più di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro;		
h) condominio: edificio con almeno due unità immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni;	è necessaria la definizione? verificare	Si, opportuna la definizione
i) edificio polifunzionale: edificio destinato a scopi diversi e occupato da almeno due soggetti che devono ripartire tra loro la fattura dell'energia acquistata;	è necessaria la definizione? verificare	Si, opportuna la definizione
l) esercente l'attività di misura dell'energia elettrica: soggetto che eroga l'attività di misura di cui all'articolo 4, comma 6 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 11 del 2007, e successive modificazioni;		
m) esercente l'attività di misura del gas naturale: soggetto che eroga l'attività di misura di cui all'articolo 4, comma 17, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 11 del 2007, e successive modificazioni;		
n) interfaccia di comunicazione: dispositivo fisico o virtuale che permette la comunicazione fra due o più entità di tipo diverso;		
o) auditor energetico: persona fisica o giuridica che esegue diagnosi energetiche;		

	<p>La direttiva 27/2012 detta la definizione di “audit energetico” equiparandolo ad una diagnosi energetica. Meglio pertanto inserire la definizione di</p> <p>o’) audit o diagnosi energetica: una procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati;</p> <p>Accolta</p>	<p>Non accoglibile</p> <p>A parte la traduzione in inglese di diagnosi con audit, la definizione di diagnosi è già prevista nel decreto legislativo 115/2008</p>
<p>p) servizio energetico: la prestazione materiale, l'utilità o il vantaggio derivante dalla combinazione di energia con tecnologie ovvero con operazioni che utilizzano efficacemente l'energia, che possono includere le attività di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura è effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di portare a miglioramenti dell'efficienza energetica e a risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili;</p>		
<p>q) conto termico: decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013, concernente incentivazione della</p>	<p>q) conto termico: sistema di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro</p>	<p>Accoglibile</p>

<p>produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni.</p>	<p>delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013, concernente incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni. Accolta</p>	
<p>r) contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC): accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, in cui i pagamenti sono effettuati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente;</p>	<p>r) contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC): accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati in cui i pagamenti sono effettuati pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari. <i>COMMENTO: modificata per ristabilire la congruenza con la direttiva 27/2012/UE</i> Accolta</p>	<p>Accoglibile</p>
<p>s) ripartizione regionale della quota minima di energia da produrre mediante energie rinnovabili (Burden Sharing): suddivisione tra Regioni degli impegni per raggiungere una quota minima di energia rinnovabile di cui al decreto 15 marzo 2012 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza Unificata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2012;</p>		
<p>t) strategia energetica nazionale (SEN): documento di analisi e strategia energetica, approvato con decreto 8 marzo 2013 del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27</p>		

marzo 2013;		
u) Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP): Piano predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, così come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013;		
v) criteri ambientali minimi (CAM): criteri ambientali minimi per categorie di prodotto, adottati con decreto del Ministro dell'ambiente ai sensi del PAN GPP;		
z) Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica (PAEE): documento redatto ai sensi dell'articolo 17 che individua gli orientamenti nazionali per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica e dei servizi energetici;		
aa) Tonnellata equivalente di petrolio (Tep): unità di misura dell'energia pari all'energia rilasciata dalla combustione di una tonnellata di petrolio grezzo, il cui valore è fissato convenzionalmente pari a 41,86 GJ;		
bb) Accredia: organismo nazionale italiano di accreditamento, designato ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010;		
cc) CTI: Comitato termotecnico italiano;		
dd) ENEA: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile;		
ee) GSE: Gestore dei servizi energetici S.p.A.;		
ff) FIRE: Federazione		

italiana per l'uso razionale dell'energia;		
gg) UNI: Ente nazionale italiano di unificazione;		
hh) coefficiente di edificazione, anche detto indice di utilizzazione territoriale: rapporto tra la superficie lorda coperta degli immobili e la superficie del terreno di un determinato territorio;	<p><i>e' errato il riferimento all'indice di utilizzazione territoriale (IUT) definisce il rapporto tra la superficie edificabile e la superficie territoriale. E' la massima superficie utile (Su) espressa in metri quadrati, costruibile per ogni mq. di superficie territoriale (St).</i></p> <p>hh) coefficiente di edificazione, anche detto indice di utilizzazione territoriale: rapporto tra la superficie lorda coperta degli immobili e la superficie del terreno di un determinato territorio;</p> <p>Accolta</p>	Accoglibile
ii) energia termica: termine utilizzato per riferirsi al fabbisogno di calore sia per il riscaldamento che per il raffreddamento, sia per uso industriale che civile;	<p>ii) energia termica: termine utilizzato per riferirsi al fabbisogno di calore sia per il riscaldamento che per il raffreddamento, sia per uso industriale che civile;</p> <p>la definizione è errata, verificano</p>	<p>Accoglibile con riformulazione: energia termica: calore per riscaldamento e/o raffreddamento, sia per uso industriale che civile;</p> <p>si comprendono tutte le fattispecie di energia termica sia per usi civili che industriali.</p>
ll) teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti: sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa, in alternativa, almeno:		
- il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili;		
- il 50 per cento di calore di scarto;		
- il 75 per cento di calore cogenerato;		
- il 50 per cento di una combinazione delle precedenti;		
mm) riscaldamento e raffreddamento efficienti: la possibilità di fornire	mm) riscaldamento e raffreddamento efficienti», un'opzione di	Accoglibile

<p>servizi di riscaldamento e raffreddamento che, rispetto a uno scenario di base che descrive la situazione attuale e la sua probabile evoluzione, riduca in modo misurabile ed economicamente vantaggioso il fabbisogno di energia primaria richiesto dal relativo sistema di utenze. Il vantaggio economico atteso deve essere quantificato con un'analisi costi benefici di cui al presente decreto;</p>	<p>riscaldamento e raffreddamento che, rispetto a uno scenario di riferimento che rispecchia le condizioni abituali, riduce in modo misurabile l'apporto di energia primaria necessaria per rifornire un'unità di energia erogata nell'ambito di una pertinente delimitazione di sistema in modo efficiente in termini di costi, come valutato nell'analisi costi-benefici di cui alla presente direttiva, tenendo conto dell'energia richiesta per l'estrazione, la conversione, il trasporto e la distribuzione;</p> <p>Accolta?</p>	
<p>nn) riscaldamento e raffreddamento individuali efficienti: la possibilità di fornire riscaldamento e raffreddamento ad una singola utenza che, paragonato al teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, riduca in modo misurabile il fabbisogno relativo alla singola utenza di energia primaria da fonti non rinnovabili o richieda la stessa quantità di energia da fonti non rinnovabili ma ad un minore costo. Il vantaggio economico atteso deve essere quantificato con un'analisi costi benefici di cui al presente decreto;</p>	<p>nn) «riscaldamento e raffreddamento individuali efficienti», un'opzione di fornitura individuale di riscaldamento e raffreddamento che, rispetto al teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, riduce in modo misurabile l'apporto di energia primaria non rinnovabile necessaria per rifornire un'unità di energia erogata nell'ambito di una pertinente delimitazione di sistema o richiede lo stesso apporto di energia primaria non rinnovabile ma a costo inferiore, tenendo conto dell'energia richiesta per l'estrazione, la conversione, il trasporto e la distribuzione;</p>	<p>Accoglibile</p>
<p>oo) rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento: sistema di trasporto dell'energia termica, realizzato prevalentemente su suolo pubblico, finalizzato a</p>		

<p>consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria;</p>		
<p>pp) ammodernamento sostanziale di un impianto: un ammodernamento il cui costo di investimento è superiore al 50 per cento dei costi di investimento di una nuova analoga unità.</p>	<p>pp) ammodernamento sostanziale di un impianto: un ammodernamento il cui costo di investimento è superiore al 50 per cento dei costi di investimento di una nuova analoga unità.</p>	<p>La versione del Governo serve a chiarire la definizione poco chiara della direttiva: il concetto di ammodernamento è riferito ad impianti</p>
	<p>qq) CEI: Comitato elettrotecnico Italiano</p> <p>rr)Superficie coperta utile totale: la superficie coperta di un immobile o di parte di un immobile in cui l'energia è utilizzata per il condizionamento del clima degli ambienti interni</p> <p>ss) Sistema di misurazione intelligente: un sistema elettronico in grado di misurare il consumo di energia fornendo maggiori informazioni rispetto ad un dispositivo convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati utilizzando una forma di comunicazione elettronica</p> <p>Accolta</p>	<p>Accoglibile</p>
	<p>qq) sistema di termoregolazione: sistema tecnico che consente all'utente di regolare la temperatura desiderata, entro i limiti previsti dalla normativa vigente, per ogni unità immobiliare, zona o ambiente.</p> <p>rr) sistema di</p>	<p>Accoglibile</p>

	<p>contabilizzazione: sistema tecnico che consente la misurazione dell'energia termica o frigorifera fornita alle singole unità immobiliari (utenze) servite da un impianto termico centralizzato o da teleriscaldamento o teleraffreddamento, ai fini della proporzionale suddivisione delle relative spese.</p> <p>Accolta</p>	
ART. 3		
<i>(Obiettivo nazionale di risparmio energetico)</i>		
1. L'obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico cui concorrono le misure del presente decreto, consiste nella riduzione, entro l'anno 2020, di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale, conteggiati a partire dal 2010, in coerenza con la Strategia energetica nazionale.		
	<p>2. Le Regioni in attuazione dei propri strumenti di programmazione energetica possono concorrere, con il coinvolgimento degli Enti Locali, al raggiungimento dell'obiettivo nazionale di cui al comma 1.</p> <p>La commissione politica ritiene l'emendamento così formulato essenziale</p>	Accoglibile
TITOLO II		
EFFICIENZA NELL'USO DELL'ENERGIA		
ART. 4		
<i>(Riqualificazione energetica degli immobili)</i>	Promozione efficienza energetica sugli immobili	<i>Promozione dell'efficienza energetica degli immobili</i>
1. L'ENEA, nel quadro dei piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica (PAEE) di cui all'articolo 17, comma 1, del presente	L'ENEA, nel quadro dei piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica (PAEE) di cui all'articolo 17, comma 1, del presente decreto elabora una	Accoglibile con riformulazione: L'ENEA, nel quadro dei piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica (PAEE) di cui

<p>decreto elabora una proposta di interventi di medio-lungo termine per la riqualificazione energetica degli immobili e sottopone il documento all'approvazione del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la conferenza unificata. La prima proposta è contenuta nel PAEE 2014 ed aggiornata nelle successive edizioni del Piano.</p>	<p>proposta di interventi di medio-lungo termine per il miglioramento dell'efficienza energetica degli immobili al fine di contenerne il fabbisogno di energia termica per la climatizzazione e la produzione di acqua calda sanitaria la riqualificazione energetica degli immobili e sottopone il documento all'approvazione del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata. La prima proposta è contenuta nel PAEE 2014 ed aggiornata nelle successive edizioni del Piano.</p> <p>Accolta</p> <p><i>ATTENZIONE: la definizione di "riqualificazione energetica" è da evitare in quanto già utilizzata dal D.Lgs. 192/2005 (richiamato dall'art. 2 comma 1) e risulterebbe restrittiva rispetto alle finalità del presente provvedimento</i></p>	<p>all'articolo 17, comma 1, del presente decreto elabora una proposta di interventi di medio-lungo termine per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili e sottopone il documento all'approvazione del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la conferenza unificata. La prima proposta è contenuta nel PAEE 2014 ed aggiornata nelle successive edizioni del Piano.</p>
<p>2. La proposta di interventi di cui al comma 1 riguarda gli edifici residenziali e commerciali, sia pubblici che privati, e comprende almeno:</p>	<p>La proposta di interventi di cui al comma 1 riguarda gli edifici residenziali e commerciali sia pubblici che privati, e comprende almeno:</p> <p><i>ATTENZIONE: "commercial" in inglese comprende tutte le tipologie di edifici non residenziali</i></p> <p>Verificano</p>	<p>Accoglibile</p>
<p>a) una rassegna del parco immobiliare nazionale fondata, se del caso, su campionamenti statistici;</p>	<p>una rassegna del parco immobiliare nazionale fondata, anche se del caso, su campionamenti statistici;</p>	<p>Non è motivata la richiesta di fare obbligatoriamente un campionamento statistico, laddove esiste già ampia letteratura e le statistiche ufficiali Istat</p> <p>Non si comprende perché prevedere un obbligo non previsto dalla direttiva, che costituisce un onere economico e amministrativo aggiuntivo.</p>
<p>b) l'individuazione, sulla base della metodologia di cui</p>		

all'articolo 5 della direttiva 2010/31/UE, degli interventi più efficaci in termini di costi, differenziati in base alla tipologia di edificio e la zona climatica;		
c) un elenco aggiornato delle misure, esistenti e proposte, di incentivazione delle riqualificazioni energetiche e delle ristrutturazioni importanti degli edifici, corredate da esempi applicativi;	c) un elenco aggiornato delle misure, esistenti e proposte, di incentivazione, di accompagnamento e di sostegno finanziario messe a disposizione da soggetti pubblici e privati. delle per le riqualificazioni energetiche e delle ristrutturazioni importanti degli edifici, corredate da esempi applicativi; e dai risultati conseguiti; Accolta (unione lettere c ed f)	Accoglibile salvo mantenere i termini "esistenti e proposte"
d) un'analisi delle barriere tecniche, economiche e finanziarie che ostacolano la realizzazione di interventi di efficientamento energetico negli immobili e le misure di semplificazione e armonizzazione necessarie a ridurre costi e tempi degli interventi e attrarre nuovi investimenti;		
e) una stima del risparmio energetico e degli ulteriori benefici conseguibili annualmente per mezzo della riqualificazione energetica del parco immobiliare nazionale basata sui dati storici e su previsioni del tasso di riqualificazione annuo;	una stima del risparmio energetico e degli ulteriori benefici conseguibili annualmente per mezzo della riqualificazione energetica miglioramento dell'efficienza energetica del parco immobiliare nazionale basata sui dati storici e su previsioni del tasso di riqualificazione annuo; Accolta	Accoglibile
f) le misure di accompagnamento e di sostegno finanziario messe a disposizione di privati, enti ed imprese.	le misure di accompagnamento e di sostegno finanziario messe a disposizione di privati, enti ed imprese. Accolta	Accoglibile
3. Le proposte di cui al comma 1 tengono conto del Piano d'azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005,	3. Le proposte di cui al comma 1 tengono conto del Piano d'azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero di cui al	Accoglibile sostituendo miglioramento dell'efficienza energetica con miglioramento della prestazione energetica

<p>n. 192, articolo 4-bis, comma 2, e del Programma di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione centrale di cui all'articolo 5 del presente decreto.</p>	<p>decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, articolo 4-bis, comma 2, e del Programma di riqualificazione energetica miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici della pubblica amministrazione centrale di cui all'articolo 5 del presente decreto.</p> <p>Accolta</p>	
	<p>4. Entro 30 giorni dall'approvazione del PAEE, Enea rende disponibili in modalità open data a Regioni e Enti Locali i dati e le elaborazioni di cui al comma 2, al fine di favorire l'attuazione anche al livello locale della proposta di interventi di cui al comma 2.</p> <p>La commissione ritiene l'emendamento essenziale</p> <p>5. Gli interventi realizzati dagli enti locali per dare attuazione alla proposta di cui al comma 2 sono esclusi dall'applicazione del Patto di Stabilità.</p> <p>(da spostare: altre misure art.14) Accolta?</p>	<p>Cfr. articolo 10 comma 1 bis.</p> <p>L'emendamento 5 non è pertinente con l'articolo 4 di natura programmatica. Nel merito la valutazione è competenza del MEF.</p>
<p>ART. 5</p>		
<p><i>(Riqualificazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione)</i></p>	<p>Riqualificazione energetica (Miglioramento dell'efficienza energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione)</p> <p>ATTENZIONE: la definizione di "riqualificazione energetica" è da evitare in quanto già utilizzata dal D.Lgs. 192/2005 (richiamato dall'art. 2 comma 1) e risulterebbe restrittiva rispetto alle finalità del presente provvedimento</p>	<p>Accoglibile con riformulazione: (Miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione)</p>

	Accolta	
1. A partire dall'anno 2014 e fino al 2020, sono realizzati attraverso le misure del presente articolo, interventi sugli immobili della pubblica amministrazione centrale in grado di conseguire la riqualificazione energetica almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep.	1. A partire dall'anno 2014 e fino al 2020, sono realizzati attraverso le misure del presente articolo, interventi di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale che interessano almeno il 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata: tali interventi devono essere realizzati nel rispetto dei requisiti minimi di cui al D.Lgs. 192/2005 o, in alternativa, comportare un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep.	No l'emendamento non aggiunge nulla a quanto già previsto dalla Legge.
	Accolta	
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e trasporti, l'Agenzia del demanio e il Ministero dello sviluppo economico, il quale esercita le funzioni di impulso e coordinamento, predispongono entro il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dal 2014, un programma di interventi di riqualificazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione centrale coerente con la percentuale indicata al comma 1, e promuovono, altresì, le attività di informazione e di assistenza tecnica eventualmente necessarie alle pubbliche amministrazioni interessate dal comma 1, anche tramite propri enti e società collegate. Le stesse Amministrazioni, con il supporto dell'ENEA e del GSE, assicurano il coordinamento, la raccolta dei dati e il monitoraggio necessario per verificare lo stato di avanzamento del programma, promuovendo la massima partecipazione delle Amministrazioni interessate e la pubblicità dei dati sui risultati raggiunti e sui risparmi conseguiti. Nella redazione del programma, si tiene, altresì, conto delle risultanze dell'inventario, predisposto in attuazione dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE,	Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e trasporti, l'Agenzia del demanio e il Ministero dello sviluppo economico, il quale esercita le funzioni di impulso e coordinamento, predispongono entro il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dal 2014, un programma di interventi per il miglioramento della prestazione di riqualificazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione centrale coerente con la percentuale indicata al comma 1, e promuovono, altresì, le attività di informazione e di assistenza tecnica eventualmente necessarie alle pubbliche amministrazioni interessate dal comma 1, anche tramite propri enti e società collegate. Le stesse Amministrazioni, con il supporto dell'ENEA e del GSE, assicurano il coordinamento, la raccolta dei dati e il monitoraggio necessario per verificare lo stato di avanzamento del programma, promuovendo la massima partecipazione delle Amministrazioni interessate e la pubblicità dei dati sui risultati raggiunti e sui risparmi conseguiti. Nella Ai fini della redazione del programma, si	Accoglibile la prima richiesta di precisazione Non accoglibile la richiesta relativa all'inventario: la redazione dell'inventario, corredato dei dati energetici per il 2012, è già da tempo in corso, su convenzione Mise-Agenzia del Demanio, e si trova ormai in fase di conclusione, dopo una verifica dei dati forniti. Per gli anni successivi vedere comma 15

<p>contenente informazioni sulle superfici e sui consumi energetici degli immobili della Pubblica Amministrazione centrale, dei dati sui consumi energetici rilevati nell'applicativo informatico IPer gestito dall'Agenzia del Demanio nonché delle risultanze delle diagnosi energetiche.</p>	<p>tiene, altresì, conto delle risultanze dell'inventario, predisposto in attuazione dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE, Enea predisporre entro 30 settembre 2014 un inventario contenente informazioni sulle superfici e sui consumi energetici degli immobili della Pubblica Amministrazione centrale, dei dati sui consumi energetici comprendente i seguenti dati: a) la superficie coperta in mq ; e b) la prestazione energetica di ciascun edificio o dati energetici pertinenti.</p> <p>Tali dati possono essere rilevati nell'applicativo informatico IPer gestito dall'Agenzia del Demanio nonché dalle risultanze delle diagnosi energetiche.</p> <p>Accolta</p>	
<p>3. Le Pubbliche Amministrazioni centrali, al fine di elaborare il programma di cui al comma 2, entro il 30 settembre per l'anno 2014 e entro il 30 giugno di ciascun anno successivo, predispongono, anche in forma congiunta, proposte di intervento per la riqualificazione energetica dei immobili dalle stesse occupati, anche avvalendosi dei Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e trasporti, e le trasmettono, entro i quindici giorni successivi, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle infrastrutture e trasporti, all'Agenzia del demanio e al Ministero dello sviluppo economico.</p>	<p>3. Al fine di elaborare il programma di cui al comma 2, le Pubbliche Amministrazioni centrali, entro il 30 settembre per l'anno 2014 e entro il 30 giugno di ciascun anno successivo, predispongono, anche in forma congiunta, proposte di intervento per la riqualificazione energetica dei immobili dalle stesse occupati, anche avvalendosi dei Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e trasporti, e le trasmettono, entro i quindici giorni successivi, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle infrastrutture e trasporti, all'Agenzia del demanio e al Ministero dello sviluppo economico.</p> <p>Tali proposte devono essere formulate sulla base di appropriate diagnosi energetiche, o fare riferimento</p>	<p>Potenzialmente accoglibile, con riformulazione che consenta un'azione di accompagnamento nei confronti della P.A. per evitare l'effetto di comprimere il volume delle proposte</p> <p>Tali proposte devono essere basate sulla base di appropriate diagnosi energetiche, o fare riferimento agli interventi di miglioramento energetico previsti dall'Attestato di Prestazione energetica di cui all'art. 6 del D.Lgs. 192/2005.</p>

	agli interventi di miglioramento energetico previsti dall'Attestato di Prestazione energetica di cui all'art. 6 del D.Lgs. 192/2005.	
	Accolta	
4. Per gli adempimenti di cui al comma 3, le Pubbliche Amministrazioni centrali individuano, al proprio interno, il responsabile del procedimento e ne comunicano il nominativo ai soggetti di cui al comma 2.		
5. Le modalità per l'esecuzione del programma di cui al comma 2 sono definite con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e trasporti e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.		
6. Sono esclusi dal programma di cui al comma 2:		
a) gli immobili con superficie coperta utile totale inferiore a 500 m2. Tale soglia a partire dal 9 luglio 2015 è rimodulata a 250 m2;		
b) gli immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nella misura in cui il rispetto di determinati requisiti minimi di prestazione energetica modificherebbe in maniera inaccettabile il loro carattere o aspetto;		
c) gli immobili destinati a scopi di difesa nazionale, ad eccezione degli alloggi individuali o degli edifici adibiti a uffici per le forze armate e altro personale dipendente dalle autorità preposte alla difesa nazionale;		
d) gli immobili adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.		
7. Per la definizione del programma di cui al comma 2, sono applicati criteri di individuazione tra più interventi, basati su: ottimizzazione dei tempi di recupero dell'investimento; minori tempi	7. Per la definizione del programma di cui al comma 2, sono applicati criteri di individuazione tra più interventi, basati su: ottimizzazione dei tempi di	Accoglibile

<p>previsti per l'avvio e il completamento dell'intervento; entità di eventuali forme di cofinanziamento anche mediante ricorso a contratti di rendimento energetico.</p>	<p>recupero dell'investimento; minori tempi previsti per l'avvio e il completamento dell'intervento; entità di eventuali forme di cofinanziamento anche mediante ricorso a contratti di rendimento energetico. a finanziamenti tramite terzi. Accolta</p>	
<p>8. La realizzazione degli interventi compresi nei programmi definiti ai sensi del comma 2 è gestita, senza nuovi o maggiori oneri, dalle strutture operative dei Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e trasporti, ove occorra in avalimento e con il supporto delle Amministrazioni interessate. L'Agenzia del Demanio promuove forme di razionalizzazione e di coordinamento tra gli interventi, anche tra più Amministrazioni, al fine di favorire economie di scala e di contribuire al contenimento dei costi.</p>	<p><i>E' possibile la realizzazione degli interventi senza oneri aggiuntivi?</i> <i>Risposta: Mission dei Provveditorati che gestiscono fondi derivanti da altre amministrazioni (MIT in particolare)</i></p>	
<p>9. Concorrono altresì al raggiungimento dell'obiettivo annuo di riqualificazione di cui al comma 1, le misure organizzative e comportamentali degli occupanti volte a ridurre il consumo energetico, che le pubbliche amministrazioni centrali sono chiamate a promuovere ed applicare con le modalità di cui all'art. 14 del decreto legge n. 52/2012.</p>	<p>Concorrono altresì al raggiungimento dell'obiettivo annuo di riqualificazione di cui al comma 1, le misure organizzative e comportamentali degli occupanti volte a ridurre il consumo energetico, che le pubbliche amministrazioni centrali sono chiamate a promuovere ed applicare con le modalità di cui all'art. 14 del decreto legge n. 52/2012. Accolta</p>	<p>Accoglibile</p>
<p>10. Le pubbliche amministrazioni centrali, anche quelle che hanno nella disponibilità gli immobili di cui al comma 6, che procedono alla realizzazione di interventi di efficienza energetica sul loro patrimonio edilizio o di sostituzione e razionalizzazione degli spazi, anche al di fuori del programma di cui al presente articolo, ne danno comunicazione ai soggetti di cui al comma 2.</p>		
<p>11. Per la realizzazione degli interventi rientranti nel programma di cui al comma 2, le pubbliche amministrazioni centrali di cui al</p>	<p>11. Per la realizzazione degli interventi rientranti nel programma di cui al comma 2, le</p>	<p>Non accoglibile per i seguenti motivi: il modello economico-finanziario di intervento va tarato</p>

<p>comma 3 favoriscono il ricorso allo strumento del finanziamento tramite terzi e ai contratti di rendimento energetico e possono agire tramite l'intervento di una o più ESCO.</p>	<p>pubbliche amministrazioni centrali di cui al comma 3 favoriscono il ricorso allo strumento del finanziamento tramite terzi e ai contratti di rendimento energetico e possono agire tramite l'intervento di una o più ESCO.</p> <p>COMMENTO:-E' UN OBBLIGO DA RISPETTARE, NON DA FAVORIRE</p> <p><i>Il MISE e il MIT, IN CONFERENZA UNIFICATA IN SEDE TECNICA, ritengono di non potersi avvalere delle ESCO e dei contratti di rendimento energetico in quanto procedure innovative che rischiano di compromettere il raggiungimento del target del 3%.</i></p> <p><i>La Commissione politica energia ritiene l'emendamento (che riguarda il comma 11 e il successivo comma 13) indispensabile al fine dell'utilizzo efficiente dei fondi pubblici e per lo sviluppo dello strumento del finanziamento tramite terzi e ai contratti di rendimento energetico</i></p>	<p>sulla tipologia di interventi, alcuni dei quali molto complessi e difficili da eseguire con il modello Esco. La richiesta espone a una procedura di infrazione per mancato conseguimento della percentuale minima di efficienza oppure orienta la scelta verso gli interventi più semplici e con tempi di ritorno più brevi ma non necessariamente più efficienti dal punto di vista energetico.</p>
<p>12. Le risorse del fondo di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall'articolo 4-ter, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per l'importo di 5 milioni di euro nell'anno 2014 e di 25 milioni di euro nell'anno 2015, per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico nei medesimi esercizi per l'attuazione del programma di interventi di cui al comma 2. A tal fine, la Cassa conguaglio per il settore elettrico provvede al versamento all'entrata del bilancio</p>	<p>COMMENTI: LE REGIONI non ritengono opportuno l'utilizzo del fondo di garanzia ex art.22 Dlgs 28/2011: occorre ricondurre tutto al fondo nazionale di cui all' art.15 alimentato con le risorse dei proventi delle aste.</p> <p><i>Il MISE propone, IN CONFERENZA UNIFICATA IN SEDE TECNICA, una mediazione destinando una riserva (non inferiore al 25%) del fondo di cui all'art.15 allo sviluppo del teleriscaldamento e teleraffrescamento (fondo di garanzia e rotativo).</i></p> <p><i>La commissione politica</i></p>	<p>Vedere riformulazione dell'articolo 15 comma 3 bis</p>

<p>dello Stato degli importi indicati al primo periodo, a valere sulle disponibilità giacenti sul conto corrente bancario intestato al predetto Fondo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto per l'importo relativo al 2014 ed entro il 31 marzo per il 2015. Lo stesso stanziamento può essere integrato :</p>	<p><i>ritenendo la modifica fondamentale si riserva di vedere la nuova proposta per esprimersi nel merito (entro il 7 maggio)</i></p> <p>11. Per la realizzazione degli interventi rientranti nel programma di cui al comma 2 , il provvedimento di cui al comma 5 stabilisce le modalità in base alle quali le pubbliche amministrazioni centrali di cui al comma 3, anche ai sensi dell'art. 14 della legge 94/2012, fanno preferibilmente ricorso allo strumento del finanziamento tramite terzi e ai contratti di rendimento energetico, favorendo l'intervento di una o più ESCO: eventuali deroghe, nei limiti previsti dal medesimo provvedimento, devono essere adeguatamente motivate; a tal fine accedono alle risorse del fondo di cui al successivo art. 15.</p> <p>sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per l'importo di 5 milioni di euro nell'anno 2014 e di 25 milioni di euro nell'anno 2015, per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico nei medesimi esercizi per l'attuazione del programma di interventi di cui al comma 2. A tal fine, la Cassa conguaglio per il settore elettrico provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato degli importi indicati al primo periodo, a valere sulle disponibilità giacenti sul conto corrente bancario intestato al predetto Fondo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto per l'importo relativo al 2014 ed entro il 31 marzo per il 2015. Lo stesso stanziamento</p>	
---	--	--

	può essere integrato	
a) fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020, a valere sulle risorse annualmente confluite nel fondo di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, secondo le modalità di cui al presente comma, previa determinazione dell'importo da versare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;	a) fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020, a valere sulle risorse annualmente confluite nel fondo di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, secondo le modalità di cui al presente comma, previa determinazione dell'importo da versare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;	
b) fino a 20 milioni di euro per l'anno 2014 e fino a 30 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020 a valere sulla quota dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata ai progetti energetico ambientali, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente e nella misura del 50 per cento a carico del Ministero dello sviluppo economico e del restante 50 per cento a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.	A partire dal 2015, per l'attuazione del programma di interventi di cui al comma 2 è istituito un apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione annuale pari a 20 milioni di euro. Lo stanziamento può essere integrato fino a 20 milioni di euro per l'anno 2014 e fino a 30 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020 a valere sulla quota dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata ai progetti energetico ambientali, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente e nella misura del 50 per cento a carico del Ministero dello sviluppo economico e del restante 50 per cento a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.	
13. Le risorse di cui al comma 12, eventualmente integrate con le risorse già derivanti dagli strumenti di incentivazione comunitari, nazionali e locali dedicati all'efficienza energetica nell'edilizia	Le risorse di cui al comma 12, eventualmente integrate con le risorse già derivanti dagli strumenti di incentivazione comunitari, nazionali e locali dedicati all'efficienza energetica	Accoglibile

<p>pubblica, sono utilizzate anche per la copertura delle spese derivanti dalla realizzazione di diagnosi energetiche finalizzate all'esecuzione delle riqualificazioni energetiche di cui al presente articolo, eventualmente non eseguite dall'ENEA e dal GSE nell'ambito dell'attività d'istituto.</p>	<p>nell'edilizia pubblica, sono utilizzate anche per la copertura delle spese derivanti dalla realizzazione di diagnosi energetiche finalizzate all'esecuzione degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica delle riqualificazioni energetiche di cui al presente articolo, eventualmente non eseguite dall'ENEA e dal GSE nell'ambito dell'attività d'istituto.</p> <p>Accolta</p>	
<p>14. Le pubbliche amministrazioni centrali di cui al comma 3, anche avvalendosi del supporto dell'ENEA, entro il 31 dicembre di ogni anno a decorrere dal 2015, predispongono e comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle infrastrutture e trasporti, all'Agenzia del demanio e al Ministero dello sviluppo economico un rapporto sullo stato di conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1.</p>		
<p>15. Le imprese che effettuano la fornitura di energia per utenze intestate a una pubblica amministrazione centrale comunicano all'ENEA, a partire dal 31 gennaio 2015 e successivamente entro il 31 gennaio di ciascun anno, i consumi annuali, suddivisi per vettore energetico, di ognuna delle suddette utenze e relativi all'anno precedente. L'ENEA, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rende disponibile un portale informatico per l'inserimento delle informazioni di cui al presente comma e ne da opportuna informazione sul suo sito istituzionale.</p>	<p>15. Le imprese che effettuano la fornitura di energia per utenze intestate a una pubblica amministrazione centrale comunicano all'ENEA a partire dal 31 gennaio 2015 e successivamente entro il 31 gennaio di ciascun anno, i consumi annuali, suddivisi per vettore energetico, di ognuna delle suddette utenze e relativi all'anno precedente. L'ENEA, (o all'AEEGSI?) entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rende disponibile sul suo sito istituzionale un portale informatico per l'inserimento delle contenente le informazioni di cui al presente comma. e ne da opportuna informazione sul suo sito istituzionale. alle Regioni.</p> <p>Il MISE ritiene necessario che le regioni elaborino un comma</p>	<p>Accoglibile il comma proposto 18 con la seguente riformulazione:</p> <p>18) Le imprese che effettuano la fornitura di energia per utenze intestate a una pubblica amministrazione locale, su specifica richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, comunicano alla stessa i consumi annuali, suddivisi per vettore energetico, delle utenze oggetto della richiesta. La suddetta richiesta contiene i riferimenti delle utenze e i relativi codici di fornitura. Le regioni e le Province Autonome, rendono disponibili le informazioni di cui al presente comma sui propri siti istituzionali.</p>

	<p>a parte e comunque ritiene non accoglibile la proposta sostenendo che la stessa comporta un aggravio sulle imprese.</p> <p>La commissione politica ritiene irrinunciabile l'emendamento e pertanto, accogliendo la proposta della Conferenza Unificata, formula il seguente comma integrativo:</p> <p>18) Le imprese che effettuano la fornitura di energia per utenze intestate a una pubblica amministrazione locale comunicano alla Regione o Provincia Autonoma interessata a partire dal 31 gennaio 2015 e successivamente entro il 31 gennaio di ciascun anno, i consumi annuali, suddivisi per vettore energetico, di ognuna delle suddette utenze e relativi all'anno precedente. Le regioni e le Province Autonome, rendono disponibili le informazioni di cui al presente comma sui propri siti istituzionali.</p>	
<p>16. Le regioni, nella programmazione relativa all'utilizzo dei fondi strutturali e nell'attuazione degli impegni derivanti dalla ripartizione regionale della quota minima di energia da fonti rinnovabili, danno massima priorità alla promozione della realizzazione di misure di incremento dell'efficienza energetica degli edifici di proprietà pubblica e all'integrazione con produzione di energia rinnovabile.</p>	<p>16. Le regioni, nella programmazione relativa all'utilizzo dei fondi strutturali e nell'attuazione degli impegni derivanti dalla ripartizione regionale della quota minima di energia da fonti rinnovabili, danno massima priorità alla promozione della realizzazione di misure di incremento dell'efficienza energetica degli edifici di proprietà pubblica e all'integrazione con produzione di energia rinnovabile.</p> <p><i>Attenzione le priorità di</i></p>	<p>Accoglibile</p>

	<p>utilizzo dei fondi strutturali sono già definite nell'Accordo di partenariato.</p> <p>La Commissione politica ritiene fondamentale questo emendamento ai fini dell'espressione del parere positivo sullo schema di d.lgs.</p>	
<p>17. I piani regionali di cui all'articolo 5, comma 2 della legge 9 gennaio 1991, n.10, oltre a quanto già previsto, contengono anche:</p>	<p><u>Osservazione generale:</u> <i>Si manifestano perplessità a fronte del richiamo ai piani regionali di cui all'art. 5 della legge 10/91.</i></p> <p>17. I piani regionali di cui all'articolo 5, comma 2 della legge 9 gennaio 1991, n.10, oltre a quanto già previsto, contengono anche: Le regioni e gli Enti locali nell'ambito dei rispettivi strumenti di programmazione energetica, in maniera coordinata, concorrono al raggiungimento dell'obiettivo nazionale di cui all'art.3 comma 1, attraverso l'approvazione:</p> <p>Accolta</p>	<p>Accoglibile</p>
<p>a) obiettivi e azioni specifici di risparmio energetico e di efficienza energetica, nell'intento di conformarsi al ruolo esemplare degli immobili di proprietà dello Stato di cui al presente articolo;</p>	<p>a) di obiettivi e azioni specifici di risparmio energetico e di efficienza energetica, nell'intento di conformarsi al ruolo esemplare degli immobili di proprietà dello Stato di cui al presente articolo;</p>	
<p>b) provvedimenti volti a favorire l'introduzione di un sistema di gestione dell'energia, comprese le diagnosi energetiche, il ricorso alle ESCO e ai contratti di rendimento energetico per finanziare le riqualificazioni energetiche degli immobili di proprietà pubblica e migliorare l'efficienza energetica a lungo termine.</p>	<p>b) di provvedimenti volti a favorire l'introduzione di un sistema di gestione dell'energia, comprese le diagnosi energetiche, il ricorso alle ESCO e ai contratti di rendimento energetico per finanziare le riqualificazioni energetiche degli immobili di proprietà pubblica e migliorare l'efficienza energetica a lungo termine.</p>	
	<p>....aggiungere comma 18 inserito dopo il 16)</p>	

ART. 6		
<i>(Acquisti delle Pubbliche amministrazioni centrali)</i>		
1. Le pubbliche amministrazioni centrali si attengono al rispetto dei requisiti minimi di efficienza energetica di cui all'allegato 1, in occasione delle procedure per la stipula di contratti di acquisto o di nuova locazione di immobili ovvero di acquisto di prodotti e servizi, come indicato al comma 3, avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I medesimi requisiti devono essere rispettati nell'ambito degli appalti di fornitura in regime di locazione finanziaria. I requisiti minimi di efficienza energetica sono inclusi tra i criteri di valutazione delle offerte; il bando di gara precisa che i fornitori del servizio sono tenuti ad utilizzare prodotti conformi ai requisiti minimi e individua le modalità con le quali gli offerenti dimostrano di avere soddisfatto i requisiti stessi.		
2. L'obbligo di cui al comma 1 si considera assolto qualora l'acquisto di prodotti, servizi ed immobili rispetti almeno le "specifiche tecniche" e le "clausole contrattuali" indicate nei "Criteri ambientali minimi" per le pertinenti categorie di prodotti indicate al punto 3.6 del "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP)".		
3. L'obbligo di cui al comma 1 si applica agli appalti per gli acquisti di prodotti e servizi di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In relazione agli acquisti ovvero ai nuovi contratti di locazione di immobili, l'obbligo di cui al	<i>Cosa si intende per "nuovi contratti di locazione"? Il MISE si impegna a riscrivere meglio. I nuovi contratti su locazioni in essere non sono soggetti a questa prescrizione.</i>	Accoglibile con riformulazione: L'obbligo di cui al comma 1 si applica agli appalti per gli acquisti di prodotti e servizi di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In relazione agli acquisti ovvero ai nuovi contratti di locazione di immobili, con l'esclusione dei

<p>comma 1 si applica a tutti i contratti, indipendentemente dal relativo importo.</p>		<p>rinnovi, l'obbligo di cui al comma 1 si applica a tutti i contratti, indipendentemente dal relativo importo. Cfr. parere MEF</p>
<p>4. È ammessa deroga dal rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 qualora tale previsione non sia coerente con le valutazioni di costo–efficacia e idoneità tecnica, ovvero nel caso in cui comporti una severa restrizione della concorrenza. Gli elementi tecnici ed economici a sostegno della deroga sono precisati e motivati nei documenti di gara. In materia di immobili, è ammessa deroga al rispetto dei requisiti minimi, qualora l'acquisto sia finalizzato a:</p>		
<p>a) intraprendere una ristrutturazione profonda o una demolizione;</p>	<p>intraprendere una ristrutturazione profonda importante o una demolizione; Accolta</p>	<p>Accoglibile</p>
<p>b) rivendere l'immobile senza che la pubblica amministrazione centrale se ne avvalga per propri fini;</p>		
<p>c) salvaguardare l'immobile in quanto ufficialmente protetto in virtù dell'appartenenza a determinate aree ovvero del suo particolare valore architettonico o storico.</p>		
<p>5. L'obbligo di cui al comma 1 si applica agli appalti delle forze armate solo se la sua applicazione non sia in contrasto con la natura e l'obiettivo primario delle attività delle forze armate. In ogni caso, l'obbligo non si applica agli appalti per la fornitura di materiale militare, ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.</p>		
<p>6. Nel caso in cui la fornitura preveda l'acquisto contestuale di un insieme di prodotti, la valutazione dell'efficienza energetica globale di tale insieme costituisce criterio di</p>		

scelta prevalente rispetto alla valutazione dell'efficienza energetica dei singoli prodotti che costituiscono l'intera fornitura.		
7. Le amministrazioni pubbliche centrali soggette agli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, individuano, al proprio interno, uno o più soggetti responsabili dell'attuazione degli obblighi suddetti.		
8. La Consip SpA adegua i criteri e le procedure per l'acquisto di beni e servizi alle disposizioni contenute nel presente articolo. Tutte le stazioni appaltanti dovranno applicare il criterio del presente articolo.		
9. Le amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 1, comprese le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti nel presente articolo.		
ART. 7		
<i>(Regime obbligatorio di efficienza energetica)</i>		
1. L'obiettivo di risparmio nazionale cumulato di energia finale da conseguire nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 è determinato ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE.		
2. Il regime obbligatorio di efficienza energetica di cui all'articolo 7 della citata direttiva 2012/27/UE è costituito dal meccanismo dei certificati bianchi di cui ai decreti legislativi 16 marzo 1999 n. 79 e 23 maggio 2000 n.164 e relativi provvedimenti di attuazione, secondo le condizioni di cui al presente articolo.		

<p>3. Il meccanismo dei certificati bianchi di cui al comma 2 dovrà garantire il conseguimento di un risparmio energetico al 31 dicembre 2020 non inferiore al sessanta per cento dell'obiettivo di risparmio energetico nazionale cumulato di cui al comma 1. Il restante volume di risparmi di energia è ottenuto attraverso le misure di incentivazione degli interventi di incremento dell'efficienza energetica vigenti.</p>		
	<p>3 bis) Il meccanismo dei certificati bianchi di cui al comma 2 deve garantire che il 20% delle misure di efficienza energetica sia attuata in via prioritaria presso le famiglie interessate dalla precarietà energetica o negli alloggi sociali</p> <p><i>COMMENTO: il punto è espressamente previsto dalla direttiva, con una parte da quantificare – si propone il 20%...</i></p> <p><i>Il MISE ritiene il meccanismo dei certificati bianchi non adeguato...</i></p> <p>NON ACCOLTA</p>	
<p>4. I provvedimenti concernenti la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico per gli anni successivi al 2016, di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, definiscono una traiettoria coerente con l'obiettivo di risparmio di cui al comma 1 e la previsione del comma 3. Gli stessi provvedimenti possono prevedere un'estensione dell'ambito dei soggetti obbligati e modalità alternative o aggiuntive di assolvimento</p>	<p>I provvedimenti concernenti la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico per gli anni successivi al 2016, di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, definiscono una traiettoria coerente con l'obiettivo di risparmio di cui al comma 1 e la previsione del comma 3. Gli stessi provvedimenti possono prevedere, con effetto dall'anno 2017, un'estensione dell'ambito dei soggetti obbligati, ivi inclusi i</p>	

<p>dell'obbligo, qualora ciò fosse necessario per il conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1.</p>	<p>distributori o i commercianti al dettaglio di carburante per trasporto, e modalità alternative o aggiuntive di assolvimento dell'obbligo, qualora ciò fosse necessario per il conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1.</p> <p><i>COMMENTO: Al fine di stimolare progetti di efficienza energetica anche in altri settori, quale quello dei trasporti, e di distribuire i relativi oneri, si ritiene opportuno prevedere che l'eventuale estensione dell'ambito dei soggetti obbligati sia operativo a partire dall'anno 2017 ai sensi dell'art.7 comma 4 della direttiva</i></p> <p><i>Il MISE ritiene l'emendamento già implicito...</i></p> <p>NON ACCOLTA.</p>	
<p>5. Entro il 31 dicembre 2016 e successivamente entro il 31 dicembre 2018, il Ministero dello sviluppo economico, con il supporto dell'ENEA e del GSE, redige un rapporto sullo stato di conseguimento dell'obbligo di cui al comma 1. Qualora da tali rapporti dovesse risultare un volume di risparmi ottenuti insufficiente rispetto all'obbligo previsto, il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, introducono, anche su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, misure di potenziamento dei sistemi di sostegno basato sui certificati bianchi e nuove misure in grado di dare maggiore efficacia alle politiche di promozione dell'efficienza energetica, nel rispetto dei vincoli di bilancio pubblico. In ogni caso, gli stessi</p>		

<p>Ministeri provvedono, sentita l’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico, entro 120 giorni dall’emanazione del presente decreto ad aggiornare le linee guida di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 28 dicembre 2012 concernente la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016, per tener conto di quanto previsto agli articoli 5 e 15 del presente decreto.</p>		
<p>6. Ai fini dell’accesso al Conto termico, i contratti che rispettano gli elementi minimi di cui all’articolo 14, comma 2, del presente decreto sono considerati contratti di rendimento energetico. In deroga all’articolo 6, comma 1, del Conto termico il GSE predispone specifiche modalità di erogazione per gli interventi che le Pubbliche Amministrazioni centrali attivano direttamente senza avvalersi degli strumenti indicati al comma 2 dell’articolo 3 del medesimo decreto. Al suddetto Conto termico, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	<p>Ai fini dell’accesso al Conto termico, i contratti che rispettano gli elementi minimi di cui all’articolo 14, comma 2,all’Allegato 8 del presente decreto sono considerati contratti di rendimento energetico. In deroga all’articolo 6, comma 1, del Conto termico il GSE predispone specifiche modalità di erogazione per gli interventi che le Pubbliche Amministrazioni——centrali attivano direttamente senza avvalersi degli strumenti indicati al comma 2 dell’articolo 3 del medesimo decreto. Al suddetto Conto termico, sono apportate le seguenti modificazioni: ACCOLTA</p>	<p>Accoglibile</p>
<p>a) all’articolo 3, comma 1, lettera b), le parole da: “intesi” ad: “agrario,” sono soppresse;</p>		
<p>b) all’articolo 6, dopo il comma 1 è inserito il seguente:</p>		
<p>“1-bis. L’incentivo erogato ai sensi del presente decreto non può eccedere, in nessun caso, il 65 per cento delle spese sostenute, come dichiarate ai sensi dell’articolo 7, comma 6, lettera d).”;</p>		

<p>c) all'articolo 7, comma 3, dopo le parole: "immediatamente esecutivo" sono inserite le seguenti: "dal momento del riconoscimento della prenotazione dell'incentivo da parte del GSE".</p>		
<p>7. Le Regioni comunicano all'ENEA entro il 1° giugno di ogni anno a partire dal 2015 i risparmi di energia conseguiti nell'anno precedente derivanti dalle misure di incentivazione promosse in ambito locale.</p>	<p>Le Regioni comunicano all'ENEA pubblicano in modalità open data entro il 1° giugno di ogni anno a partire dal 2015 i risparmi di energia conseguiti nell'anno precedente derivanti dalle misure di incentivazione promosse in ambito locale.</p> <p>ACCOLTA</p>	<p>Accoglibile</p>
<p>8. I risparmi di energia per i quali non siano stati riconosciuti titoli di efficienza energetica e riscontrabili, rispetto all'anno precedente e in condizioni normalizzate, dai bilanci energetici predisposti da imprese che attuano un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001, e dagli audit previsti dal presente decreto sono comunicati dalle imprese all'ENEA e concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo.</p>	<p>I risparmi di energia per i quali non siano stati riconosciuti titoli di efficienza energetica e riscontrabili, rispetto all'anno precedente e in condizioni normalizzate, riscontrabili dai bilanci energetici predisposti da imprese che attuano un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001, e dagli audit previsti dal presente decreto, sono comunicati dalle imprese all'ENEA e concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo.</p> <p>[Qualora l'impresa sia soggetta all'obbligo di cui al Decreto del Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, del 20 luglio 2004, istitutivo dei certificati bianchi, i risparmi concorrono al raggiungimento degli obblighi in capo alle stesse imprese di distribuzione. ENEA rende disponibili le informazioni ed i dati acquisiti in modalità "open data" a tutti i soggetti</p>	<p>Accoglibile solo per lo spostamento del termine "riscontrabili"</p>

	<p>interessati.</p> <p><i>Motivazione</i></p> <p><i>L'art. 29, comma 3, del d.lgs. 28/11 stabilisce che i risparmi energetici realizzati attraverso interventi di efficientamento sulle reti elettriche e del gas naturale concorrono al raggiungimento degli obblighi in capo alle imprese di distribuzione. Per tali interventi non sono rilasciabili Certificati Bianchi. Ad oggi tale previsione normativa non ha avuto seguito e nessun intervento di efficientamento sulle reti dei distributori ha ottenuto Certificati Bianchi, né è stato contabilizzato ai fini del raggiungimento degli obblighi. Si chiede quindi che, adottando lo stesso principio già stabilito nello schema in commento, che venga consentito ai distributori di dare seguito a quanto prescritto dal d.lgs. 28/11.</i></p> <p><i>Tale previsione, oltre che già prevista dal d.lgs. 28/11 ma non ancora diventata operativa, consente di computare i risparmi energetici dagli interventi di efficientamento nelle reti e consente di aumentare l'offerta di Certificati Bianchi.]</i></p> <p>NON ACCOLTA. Il MISE ritiene che il problema sia già stato risolto con la predisposizione di una nuova scheda da approvare con DM prossimamente.</p>	
ART. 8		
(Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia)		
1. Le grandi imprese eseguono	Le grandi imprese eseguono	Non accoglibile come open data: i

<p>una diagnosi energetica, condotta da società di servizi energetici, esperti in gestione dell'energia o auditor energetici, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, in conformità ai dettati di cui all'allegato 2 al presente decreto. Tale obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001. I risultati di tali diagnosi sono comunicati all'ENEA che ne cura la conservazione.</p>	<p>una diagnosi energetica, condotta da società di servizi energetici, esperti in gestione dell'energia o auditor energetici, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, in conformità ai dettati di cui all'allegato 2 al presente decreto. Tale obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformità ai dettati di cui all'allegato 2 al presente decreto. I risultati di tali diagnosi sono comunicati all'ENEA che ne cura la conservazione e li mette a disposizione delle Regioni in modalità open data.</p> <p>IL MISE sostiene che sia impossibile accogliere la seconda parte dell'emendamento in quanto i dati sono riservati.</p> <p>La commissione politica ritiene che tutti gli emendamenti in cui le Regioni chiedono la condivisione dei dati siano fondamentali ai fini dell'espressione positiva del parere.</p>	<p>dati relativi alle diagnosi energetiche contengono informazioni sensibili relativamente ai processi e ai prodotti delle imprese. Si rinvia a norma generale su condivisione dei dati.</p> <p>Ok per la modifica alla ISO 14.001</p>
<p>2. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le diagnosi di cui al comma 1 sono eseguite da soggetti certificati in base alle norme UNI 11352, UNI 11339 o alle ulteriori norme di cui all'articolo 12, comma 3.</p>	<p>Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le diagnosi di cui al comma 1 sono eseguite da soggetti certificati in base alle norme UNI 11352, UNI 11339 o alle ulteriori norme di cui all'articolo 12, comma 3, con l'esclusione degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici ed eseguite in conformità ai dettati della</p>	<p>Accoglibile se riformulato nel modo seguente: Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le diagnosi di cui al comma 1 sono eseguite da soggetti certificati in base alle norme UNI 11352, UNI 11339 o alle ulteriori norme di cui all'articolo 12, comma 3, con l'esclusione degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici ed eseguite in conformità</p>

	<p>norma tecnica di cui all'art. 12, comma 1 e 2.</p> <p>Accolta</p>	<p>ai dettati della norma tecnica di cui all'art. 12, comma 1 e 2.</p>
<p>3. Le imprese a forte consumo di energia che ricadono nel campo di applicazione dell'articolo 39, comma 1 o comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono tenute, ad eseguire le diagnosi di cui al comma 1, con le medesime scadenze, indipendentemente dalla loro dimensione.</p>	<p>Le imprese a forte consumo di energia che ricadono nel campo di applicazione dell'articolo 39, comma 1 o comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono tenute, ad eseguire le diagnosi di cui al comma 1, con le medesime scadenze, indipendentemente dalla loro dimensione.o in alternativa ad adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001.</p> <p>Accolta</p>	<p>Accoglibile</p>
<p>4. Laddove l'impresa soggetta a diagnosi sia situata in prossimità di reti di teleriscaldamento o in prossimità di impianti cogenerativi ad alto rendimento, la diagnosi contiene anche una valutazione della fattibilità tecnica, della convenienza economica e del beneficio ambientale, derivante dall'utilizzo del calore cogenerato o dal collegamento alla rete locale di teleriscaldamento.</p>		
<p>5. L'ENEA istituisce e gestisce una banca dati delle imprese soggette a diagnosi energetica nel quale sono riportate almeno l'anagrafica del soggetto obbligato e dell'auditor, la data di esecuzione della diagnosi e il rapporto di diagnosi.</p>	<p>L'ENEA istituisce e gestisce una banca dati delle imprese soggette a diagnosi energetica nel quale sono riportate almeno l'anagrafica del soggetto obbligato e dell'auditor, la data di esecuzione della diagnosi e il rapporto di diagnosi.le informazioni raccolte, che sono rese disponibili in modalità "open data", con la possibilità da parte delle Pubbliche Amministrazioni interessate di accedere anche ai dati oggetto di tutela ai sensi della l. 196/2003 e s.m.i..</p>	<p>Vedi commento al comma 1</p>

	<p>La commissione politica ritiene che tutti gli emendamenti in cui le Regioni chiedono la condivisione dei dati siano fondamentali ai fini dell'espressione positiva del parere.</p>	
<p>6. L'ENEA svolge i controlli che dovranno accertare la conformità delle diagnosi alle prescrizioni del presente articolo, tramite una selezione casuale annuale di una percentuale statisticamente significativa della popolazione delle imprese soggetta all'obbligo di cui ai commi 1 e 3. ENEA svolge il controllo sul 100 per cento delle diagnosi svolte da auditor interni all'impresa. L'attività di controllo potrà prevedere anche verifiche in situ.</p>	<p>L'ENEA svolge i controlli che dovranno accertare la conformità delle diagnosi alle prescrizioni del presente articolo, tramite una selezione casuale annuale di una percentuale statisticamente significativa della popolazione delle imprese soggetta all'obbligo di cui ai commi 1 e 3, almeno pari al 5%. ENEA svolge il controllo sul 100 per cento delle diagnosi svolte da auditor interni all'impresa. L'attività di controllo potrà prevedere anche verifiche in situ.</p> <p>Accolta</p>	<p>Accoglibile con percentuale del 3% in considerazione che i controlli previsti e quotati sono di circa 100 all'anno.</p>
<p>7. In caso di inottemperanza riscontrata nei confronti dei soggetti obbligati, si applica una sanzione amministrativa di cui al comma 1 dell'articolo 16.</p>	<p>In caso di inottemperanza riscontrata nei confronti dei soggetti obbligati, si applica una la sanzione amministrativa di cui al comma 1 dell'articolo 16.</p>	<p>Ok</p>
<p>8. Entro il 30 giugno di ogni anno ENEA, a partire dall'anno 2016, comunica al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, lo stato di attuazione dell'obbligo di cui ai commi 1 e 3 e pubblica un rapporto di sintesi sulle attività diagnostiche complessivamente svolte e sui risultati raggiunti.</p>		
<p>9. Entro il 31 dicembre 2014 il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, pubblica un bando per la selezione e il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi</p>	<p>Entro il 31 dicembre 2014 il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, pubblica un bando per la selezione e il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi</p>	<p>Accoglibile</p>

<p>energetiche nelle PMI o l'adozione nelle PMI di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001. I programmi di sostegno presentati dalle Regioni prevedono che gli incentivi siano concessi alle imprese beneficiarie nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato e a seguito della effettiva realizzazione delle misure di efficientamento energetico identificate dalla diagnosi energetica o dell'ottenimento della certificazione.</p>	<p>energetiche nelle PMI o l'adozione nelle PMI di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001. I programmi di sostegno presentati dalle Regioni prevedono che gli incentivi siano concessi alle imprese beneficiarie nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato e a seguito della effettiva realizzazione delle misure di efficientamento energetico identificate dalla diagnosi energetica o dell'ottenimento della certificazione ISO 50001.</p> <p>Accolta</p>	
<p>10. All'attuazione delle attività previste al comma 9 si provvede, nel limite massimo di 15 milioni di euro annui, a valere sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico ambientali, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente.</p>	<p>All'attuazione delle attività previste al comma 9 si provvede, nel limite massimo di 25 milioni di euro annui, a valere sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico ambientali, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente.</p> <p>Emendamento non accolto</p>	<p>A parte i problemi di copertura delle risorse aggiuntive, si evidenzia che il volume annuale del programma è di circa 60 milioni di euro con la seguente ripartizione: 15 Amministrazione centrale; 15 Regioni; 30 PMI.</p> <p>Tale importo dovrebbe consentire di coinvolgere negli audit almeno 15.000 PMI all'anno.</p>
<p>11. All'attuazione delle attività previste ai commi 5 e 6 del presente articolo si provvede nel limite massimo di 0,3 milioni di euro annui, a valere sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico ambientali, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica</p>		

dell'entità dei proventi disponibili annualmente.		
ART. 9		
<i>(Misurazione e fatturazione dei consumi energetici)</i>		
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e da altri provvedimenti normativi e di regolazione già adottati in materia, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, nella misura in cui sia tecnicamente possibile ed economicamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, individua le modalità con cui gli esercenti l'attività di misura:	Fatto salvo quanto previsto dal comma 6-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e da altri provvedimenti normativi e di regolazione già adottati in materia, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, nella misura in cui sia tecnicamente possibile ed economicamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, individua le modalità con cui gli esercenti l'attività di misura forniscono ai clienti finali di energia elettrica e gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento ed acqua calda per uso domestico contatori individuali che riflettono con precisione il consumo effettivo e forniscono informazioni sul tempo effettivo di utilizzo dell'energia; Accolta	Su alcuni commi, si propone comunque una diversa rimodulazione che venga incontro alle richieste.
a) forniscono ai clienti finali di energia elettrica e gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento ed acqua calda per uso domestico contatori individuali che riflettono con precisione il consumo effettivo e forniscono informazioni sul tempo effettivo di utilizzo dell'energia;	a) forniscono ai clienti finali di energia elettrica e gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento ed acqua calda per uso domestico contatori individuali che riflettono con precisione il consumo effettivo e forniscono informazioni sul tempo effettivo di utilizzo dell'energia; Il contatore individuale a prezzi concorrenziali è sempre fornito quando:	Vedi commento precedente

	<p>. a) è sostituito un contatore esistente, salvo ciò sia tecnicamente impossibile o non efficiente in termini di costi in relazione al potenziale risparmio energetico stimato a lungo termine;</p> <p>. b) si procede ad un nuovo allacciamento in un nuovo edificio o si eseguono importanti ristrutturazioni come previsto dalla direttiva 2010/31/UE.</p> <p>Accolta</p>	
<p>b) forniscono ai clienti finali di energia elettrica e gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento ed acqua calda per uso domestico contatori individuali di cui alla lettera a), in sostituzione di quelli esistenti anche in occasione di nuovi allacci in nuovi edifici o a seguito di importanti ristrutturazioni, come previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.</p>	<p>b) forniscono ai clienti finali di energia elettrica e gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento ed acqua calda per uso domestico contatori individuali di cui alla lettera a), in sostituzione di quelli esistenti anche in occasione di nuovi allacci in nuovi edifici o a seguito di importanti ristrutturazioni, come previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.</p>	
	<p>c) forniscono ai clienti finali di teleriscaldamento, teleraffreddamento ed acqua calda per uso domestico piani tariffari differenziati volti a offrire premialità in caso di opzione per soluzioni di fornitura che evitino le punte di domanda e i picchi di rete.</p> <p>Da verificare</p>	<p>No in quanto esula dal tema misurazione</p>
<p>2. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti di cui alle lettere a) e b) entro dodici mesi dalla data di entrata</p>	<p>L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti di cui alle lettere a), e b) e c) entro dodici mesi dalla data di</p>	<p>No, la differenziazione delle scadenze per i vari settori, chiesta da AEEGSI, appare ragionevole</p>

<p>in vigore del presente decreto per quanto riguarda il settore elettrico e del gas naturale e entro ventiquattro mesi dalla medesima data per quanto riguarda il settore del teleriscaldamento, teleraffrescamento e i consumi di acqua calda per uso domestico.</p>	<p>entrata in vigore del presente decreto. per quanto riguarda il settore elettrico e del gas naturale e entro ventiquattro mesi dalla medesima data per quanto riguarda il settore del teleriscaldamento, teleraffrescamento e i consumi di acqua calda per uso domestico. Da verificare</p>	
<p>3. Fatto salvo quanto già previsto dal decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e nella prospettiva di un progressivo miglioramento delle prestazioni dei sistemi di misurazione intelligenti e dei contatori intelligenti, introdotti conformemente alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, al fine di renderli sempre più aderenti alle esigenze del cliente finale, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o più provvedimenti da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto dello standard internazionale IEC 62056 e della raccomandazione della Commissione europea 2012/148/UE, predispone le specifiche dei sistemi di misurazione intelligenti, a cui gli esercenti l'attività di misura sono tenuti ad uniformarsi, affinché:</p>		<p>Riformulazione proposta:</p> <p>Fatto salvo quanto già previsto dal decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e nella prospettiva di un progressivo miglioramento delle prestazioni dei sistemi di misurazione intelligenti e dei contatori intelligenti, introdotti conformemente alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, al fine di renderli sempre più aderenti alle esigenze del cliente finale, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o più provvedimenti da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto dello standard internazionale IEC 62056 e della raccomandazione della Commissione europea 2012/148/UE, predispone le specifiche dei sistemi di misurazione intelligenti, a cui le imprese distributrici in qualità di esercenti l'attività di misura sono tenuti ad uniformarsi, affinché:</p>
<p>a) i sistemi di misurazione intelligenti forniscano ai clienti finali informazioni sul tempo effettivo di utilizzo e gli obiettivi di efficienza energetica e i benefici per i consumatori finali siano pienamente considerati nella definizione delle funzionalità minime dei contatori e degli obblighi imposti agli operatori di mercato;</p>		
<p>b) sia garantita la sicurezza dei contatori, la sicurezza nella</p>	<p><i>COMMENTO</i> <i>Sarebbe utile precisare la</i></p>	<p>sia garantita la sicurezza dei contatori, la sicurezza nella</p>

<p>comunicazione dei dati e la riservatezza dei dati in tempo reale nonché la terzietà del trattamento dei dati storici di proprietà del cliente finale, al momento della loro raccolta, conservazione, elaborazione e comunicazione, in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico assicura il trattamento dei dati attraverso apposite strutture indipendenti rispetto agli operatori di mercato, ai distributori e ad ogni altro soggetto con interessi specifici nel settore energetico o in potenziale conflitto di interessi, anche attraverso i propri azionisti;</p>	<p><i>natura delle suddette strutture indipendenti e il loro ruolo in tema di trattamento dei dati rispetto alle responsabilità affidate alle imprese distributrici.</i></p> <p>Non è stato chiarito</p>	<p>comunicazione dei dati e la riservatezza dei dati misurati al momento della loro raccolta, conservazione, elaborazione e comunicazione, in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati. Ferme restando le responsabilità degli esercenti dell'attività di misura previste dalla normativa vigente, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico assicura il trattamento dei dati storici di proprietà del cliente finale attraverso apposite strutture indipendenti rispetto agli operatori di mercato, ai distributori e ad ogni altro soggetto, anche cliente finale, con interessi specifici nel settore energetico o in potenziale conflitto di interessi, anche attraverso i propri azionisti</p>
<p>c) nel caso dell'energia elettrica e su richiesta del cliente finale, i contatori siano in grado di tenere conto anche dell'energia elettrica immessa nella rete direttamente dal cliente finale;</p>		
<p>d) nel caso in cui il cliente finale lo richieda, i dati del contatore relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica siano messi a sua disposizione o, su sua richiesta formale, a disposizione di un soggetto terzo univocamente designato che agisce a suo nome, in un formato facilmente comprensibile che possa essere utilizzato per confrontare offerte comparabili;</p>		
<p>e) siano adeguatamente considerate le funzionalità necessarie ai fini di quanto previsto all'articolo 11.</p>		
<p>4. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede, affinché gli esercenti l'attività di misura</p>		

<p>dell'energia elettrica e del gas naturale assicurino che, al momento dell'installazione dei contatori, i clienti finali ottengano consulenza ed informazioni adeguate, in particolare sul loro effettivo potenziale, con riferimento alla lettura dei dati ed al monitoraggio del consumo energetico.</p>		
<p>5. Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale:</p>	<p>Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale, è obbligatorio entro il 31 dicembre 2016, nella misura in cui sia tecnicamente possibile ed economicamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali:</p> <p><i>commento: è stato riscritto per miglior comprensione. Da verificare</i></p>	<p>No, la comprensione non migliora, anzi alla lettera a) non è chiaro da cosa sia retto il contatore individuale.</p>
<p>a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda per un edificio siano effettuati da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria entro il 31 dicembre 2016 l'installazione da parte delle imprese di fornitura del servizio di un contatore individuale di calore o di fornitura di acqua calda in corrispondenza dello scambiatore di calore collegato alla rete o del punto di fornitura;</p>	<p>a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda per un edificio siano effettuati da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria entro il 31 dicembre 2016 di un contatore individuale di calore o di fornitura di acqua calda in corrispondenza dello scambiatore di calore collegato alla rete o del punto di fornitura;</p>	
<p>b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è</p>	<p>b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è</p>	<p>Non accoglibile: l'attività di misurazione individuale fa parte dei servizi regolati forniti dal distributore o da altro soggetto che effettua la fornitura, ma non è un obbligo da ribaltare sul cliente finale.</p>

<p>obbligatoria l'installazione entro il 31 dicembre 2016 da parte delle imprese di fornitura del servizio di contatori individuali per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. L'efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato;</p>	<p>obbligatoria l'installazione entro il 31 dicembre 2016 da parte delle imprese di fornitura qualora sia in essere un contratto di servizio energia, e degli utenti negli altri casi, di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione per singola unità immobiliare nella misura in cui sia tecnicamente possibile e giustificato in termini di rapporto costi/benefici. Il rapporto costi/benefici può essere valutato con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. di fornitura del servizio di contatori individuali per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. L'efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato;</p> <p>da verificare</p>	<p>La richiesta regionale apre la strada a discriminazioni tra categorie di clienti finali non coerenti con la tutela offerta dalla Direttiva UE.</p>
<p>c) nei casi in cui l'uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per la misura del riscaldamento si ricorre all'installazione di sistemi di termoregolazione e</p>		

<p>contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all'interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 834, con esclusione di quelli situati negli spazi comuni degli edifici, salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. In tali casi sono presi in considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi per la misurazione del consumo di calore;</p>		
<p>d) quando i condomini sono alimentati dal teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti e delle aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori, e all'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l'importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell'impianto, secondo percentuali concordate. La quota da suddividere in base ai millesimi di proprietà non potrà superare comunque il limite massimo del 50 per cento. E' fatta salva la possibilità, per le prime due</p>	<p>d) quando i condomini sono alimentati dal teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti e delle aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori, e all'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l'importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell'impianto, secondo percentuali determinate mediante l'impiego delle norme tecniche vigenti. (cfr. UNI 10200/13) concordate. La quota da suddividere in base ai millesimi di proprietà non potrà superare comunque il limite massimo</p>	<p>Accoglibile</p> <p>La direttiva non dispone le modalità di ripartizione delle spese ma chiede di assicurare trasparenza e precisione. Il limite massimo del 50% per i millesimi di proprietà era stato mutuato da una delibera della regione Lombardia (3522/2012) che aveva anticipato questa legislazione.</p> <p>La norma UNI 10200 (Titolo : Impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria - Criteri di ripartizione delle spese di climatizzazione invernale ed acqua calda sanitaria) stabilisce i principi per l'equa ripartizione delle spese di climatizzazione invernale e acqua calda sanitaria in edifici di tipo condominiale provvisti o meno di dispositivi per la contabilizzazione dell'energia termica.</p> <p>In conclusione si potrebbe anche</p>

<p>stagioni termiche successive all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà.</p>	<p>del 50 per cento. E' fatta salva la possibilità, per le prime due stagioni termiche successive all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà.</p> <p>Eventualmente inserire</p> <p>E' fatta salva la possibilità, per le prime due stagioni termiche successive all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà.</p> <p>Da verificare</p>	<p>accettare questo emendamento visto che alcune regioni hanno già anticipato la normativa.</p>
<p>6. Fatti salvi i provvedimenti normativi e di regolazione già adottati in materia, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o più provvedimenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, facendo ricorso, laddove necessario, al Sistema informativo integrato di cui all'articolo 1-bis della legge 13 agosto 2010, n. 129, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, individua le modalità con cui, se tecnicamente possibile ed economicamente giustificato:</p>		
<p>a) le imprese di distribuzione ovvero le società di vendita di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio provvedono, affinché, entro il 31 dicembre 2014, le informazioni sulle fatture emesse siano precise e fondate sul consumo effettivo di energia, secondo le seguenti modalità:</p>		
<p>1) per consentire al cliente finale di regolare il proprio</p>		

consumo di energia, la fatturazione deve avvenire sulla base del consumo effettivo almeno con cadenza annuale;		
2) le informazioni sulla fatturazione devono essere rese disponibili almeno ogni trimestre su richiesta oppure nel caso in cui i consumatori abbiano optato per la fatturazione elettronica, altrimenti due volte l'anno;		
3) l'obbligo di cui al numero 2) può essere soddisfatto anche con un sistema di autolettura periodica da parte dei clienti finali in base al quale questi ultimi comunicano i dati dei propri consumi direttamente al fornitore di energia;		
4) fermo restando quanto previsto al numero 1), la fatturazione si basa sul consumo stimato o un importo forfettario unicamente qualora il cliente finale non abbia comunicato la lettura del proprio contatore per un determinato periodo di fatturazione;		
5) l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico può esentare dai requisiti di cui ai numeri 1) e 2) il gas utilizzato solo ai fini di cottura.		
b) le imprese di distribuzione ovvero le società di vendita di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio, nel caso in cui siano installati contatori, conformemente alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, provvedono affinché i clienti finali abbiano la possibilità di accedere agevolmente a informazioni complementari sui consumi storici che consentano loro di effettuare controlli autonomi dettagliati. Le informazioni		

complementari sui consumi storici comprendono almeno:		
1) dati cumulativi relativi ad almeno i tre anni precedenti o al periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura, se inferiore. I dati devono corrispondere agli intervalli per i quali sono state fornite informazioni sulla fatturazione;		
2) dati dettagliati corrispondenti al tempo di utilizzazione per ciascun giorno, mese e anno. Tali dati sono resi disponibili al cliente finale via internet o mediante l'interfaccia del contatore per un periodo che include almeno i 24 mesi precedenti o per il periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura, se inferiore.		
7. Fatti salvi i provvedimenti normativi e di regolazione già adottati in materia, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o più provvedimenti da adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua le modalità con cui le società di vendita di energia al dettaglio, indipendentemente dal fatto che i contatori intelligenti di cui alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE siano installati o meno, provvedono affinché:		
a) nella misura in cui sono disponibili, le informazioni relative alla fatturazione energetica e ai consumi storici dei clienti finali siano rese disponibili, su richiesta formale del cliente finale, a un fornitore di servizi energetici designato dal cliente finale stesso;		
b) ai clienti finali sia offerta l'opzione di ricevere informazioni sulla fatturazione e bollette in via elettronica e sia fornita, su richiesta, una spiegazione chiara e comprensibile sul modo in cui la loro fattura è stata compilata,		

soprattutto qualora le fatture non siano basate sul consumo effettivo;		
c) insieme alla fattura siano rese disponibili ai clienti finali le seguenti informazioni minime per presentare un resoconto globale dei costi energetici attuali:		
1) prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo;		
2) confronti tra il consumo attuale di energia del cliente finale e il consumo nello stesso periodo dell'anno precedente, preferibilmente sotto forma di grafico;		
3) informazioni sui punti di contatto per le organizzazioni dei consumatori, le agenzie per l'energia o organismi analoghi, compresi i siti internet da cui si possono ottenere informazioni sulle misure di miglioramento dell'efficienza energetica disponibili, profili comparativi di utenza finale ovvero specifiche tecniche obiettive per le apparecchiature che utilizzano energia;		
d) su richiesta del cliente finale, siano fornite, nelle fatture, informazioni aggiuntive, distinte dalla richieste di pagamento, per consentire la valutazione globale dei consumi energetici e vengano offerte soluzioni flessibili per i pagamenti effettivi;		
e) le informazioni e le stime dei costi energetici siano fornite ai consumatori, su richiesta, tempestivamente e in un formato facilmente comprensibile che consenta ai consumatori di confrontare offerte comparabili. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico valuta le modalità più opportune per garantire che i clienti finali accedano a confronti tra i propri consumi e		

quelli di un cliente finale medio o di riferimento della stessa categoria d'utenza.		
8. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico assicura che non siano applicati specifici corrispettivi ai clienti finali per la ricezione delle fatture, delle informazioni sulla fatturazione e per l'accesso ai dati relativi ai loro consumi.		
TITOLO III		
EFFICIENZA NELLA FORNITURA DELL'ENERGIA		
ART. 10		
<i>(Promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento)</i>		
1. Entro il 30 ottobre 2015 il GSE predispone e trasmette al Ministero dello sviluppo economico un rapporto contenente una valutazione del potenziale nazionale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento nonché del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti che comprenda le informazioni di cui all'Allegato 3. Nel predisporre il rapporto, il GSE tiene conto dei piani energetico ambientali adottati dalle Regioni e dalle Province autonome, anche in attuazione del <i>burden sharing</i> e dell'analisi dei potenziali nazionali di cogenerazione ad alto rendimento a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 20 febbraio 2007, n. 20. L'anno base di riferimento ai fini della valutazione è l'anno 2013.	1. Entro il 30 ottobre 2015 il GSE predispone e trasmette al Ministero dello sviluppo economico, alle Regioni e alle Province autonome un rapporto contenente una valutazione del potenziale nazionale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento nonché del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti che comprenda le informazioni di cui all'Allegato 3. Tale rapporto articolato territorialmente per regioni e province autonome costituisce una base dati importante, ai fini della predisposizione dei piani di sviluppo del teleriscaldamento e del teleraffrescamento da parte dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, soggetti all'obbligo di cui all'art. 22, c. 3 del decreto legislativo n. 28/2011. Nel predisporre il rapporto, il GSE tiene conto dei piani energetico ambientali adottati dalle Regioni e dalle Province autonome, anche in attuazione del <i>burden sharing</i> e dell'analisi dei potenziali nazionali di cogenerazione ad	Accoglibile con riformulazione: 1. Entro il 30 ottobre 2015 il GSE predispone e trasmette al Ministero dello sviluppo economico, alle Regioni e alle Province autonome un rapporto contenente una valutazione del potenziale nazionale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento nonché del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti che comprenda le informazioni di cui all'Allegato 3. Tale rapporto è articolato territorialmente per regioni e province autonome. costituisce una base dati importante, ai fini della predisposizione dei piani di sviluppo del teleriscaldamento e del teleraffrescamento da parte dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, soggetti all'obbligo di cui all'art. 22, c. 3 del decreto legislativo n. 28/2011. Nel predisporre il rapporto, il GSE tiene conto dei piani energetico ambientali adottati dalle Regioni e dalle Province autonome, anche in attuazione del <i>burden sharing</i> e dell'analisi dei potenziali nazionali di cogenerazione ad alto rendimento a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 20 febbraio 2007, n. 20. L'anno base di

	<p>alto rendimento a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 20 febbraio 2007, n. 20. L'anno base di riferimento ai fini della valutazione è l'anno 2013.</p> <p>La commissione politica ritiene fondamentale l'accoglimento ai fini dell'espressione positiva del parere.</p>	<p>riferimento ai fini della valutazione è l'anno 2013.</p>
<p>2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il GSE effettua un'analisi costi-benefici relativa al territorio nazionale basata sulle condizioni climatiche, la fattibilità economica e l'idoneità tecnica conformemente all'allegato 4, parte 1. L'analisi costi-benefici è finalizzata all'individuazione delle soluzioni più efficienti in termini di uso delle risorse e di costi, in modo da soddisfare le esigenze in materia di riscaldamento e raffreddamento.</p>	<p>2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il GSE effettua un'analisi costi-benefici uno studio di fattibilità economico-ambientale relativa al territorio nazionale, articolato nelle singole regioni e province autonome, basata sulle condizioni climatiche, la fattibilità economica e l'idoneità tecnica conformemente all'allegato 4, parte 1. L'analisi costi-benefici è finalizzata all'individuazione delle soluzioni più efficienti in termini di uso delle risorse e di costi, in modo da soddisfare le esigenze in materia di riscaldamento e raffreddamento.</p> <p>accolta</p>	<p>Non accoglibile: uno studio di fattibilità è molto più oneroso dell'analisi costi benefici e, in ogni caso, non viene richiesto dalla direttiva. Nelle aree interessate, potrà essere effettuato direttamente dagli enti interessati.</p>
<p>3. Entro il 31 dicembre 2015 il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza unificata, approva il rapporto e lo notifica alla Commissione europea. Su richiesta della stessa Commissione, la valutazione</p>		

<p>è aggiornata e notificata ogni 5 anni.</p>		
<p>4. Ai fini della valutazione di cui al comma 1 e dell'analisi costi-benefici di cui al comma 2, il GSE istituisce una banca dati sulla cogenerazione e sulle infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffreddamento, esistenti e in realizzazione, anche avvalendosi dei risultati del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Ai fini della costruzione e dell'aggiornamento della suddetta banca dati:</p>	<p>4. Ai fini della valutazione di cui al comma 1 e dell'analisi costi-benefici di cui al comma 2, il GSE istituisce una banca dati sulla cogenerazione e sulle infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffreddamento, esistenti e in realizzazione, anche avvalendosi dei risultati del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Il GSE rende disponibili le informazioni e i dati acquisiti in modalità "open data". Ai fini della costruzione e dell'aggiornamento della suddetta banca dati:</p> <p>La commissione politica ritiene che tutti gli emendamenti in cui le Regioni chiedono la condivisione dei dati siano fondamentali ai fini dell'espressione positiva del parere.</p>	<p>Si propone formulazione alternativa:</p> <p>Il GSE assicura che i dati e le informazioni raccolti siano condivisibili dalle Regioni.</p> <p>Questa formulazione assorbe e riassume le richieste specificate alle singole lettere</p>
<p>a. l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli mette a disposizione del GSE, con cadenza almeno annuale, le informazioni relative agli impianti di cogenerazione desunte dalla propria banca dati Anagrafica Accise;</p>	<p>l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli mette a disposizione del GSE e delle Regioni, con cadenza almeno annuale, le informazioni relative agli impianti di cogenerazione desunte dalla propria banca dati Anagrafica Accise;</p> <p>La commissione politica ritiene che tutti gli emendamenti in cui le Regioni chiedono la condivisione dei dati siano fondamentali ai fini dell'espressione positiva del parere.</p>	<p>Cfr. proposta comma 4</p>
<p>b. i titolari di infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffreddamento trasmettono al GSE i dati relativi alla</p>	<p>i titolari di infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffreddamento trasmettono al GSE e alle Regioni i dati relativi alla</p>	<p>Cfr. proposta comma 4</p>

<p>propria infrastruttura, ove non già trasmessi, e i relativi aggiornamenti in caso di variazioni;</p>	<p>propria infrastruttura, ove non già trasmessi, e i relativi aggiornamenti in caso di variazioni;</p> <p>La commissione politica ritiene che tutti gli emendamenti in cui le Regioni chiedono la condivisione dei dati siano fondamentali ai fini dell'espressione positiva del parere.</p> <p>Tali dati devono comprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le caratteristiche dell'infrastruttura attraverso cui viene erogato il servizio, ivi comprese natura, caratteristiche e composizione delle fonti di produzione di energia termica; b) il fattore di conversione in energia primaria dell'energia termica ceduta alle utenze; c) le caratteristiche del parco utenze servite; d) le principali caratteristiche del contratto di fornitura del servizio, ed i criteri di formazione del prezzo dell'energia termica fornita nell'ambito del servizio. <p>Da valutare se di troppo dettaglio</p>	
<p>c. le amministrazioni pubbliche che rilasciano autorizzazioni o concedono agevolazioni a sostegno della cogenerazione trasmettono annualmente al GSE le informazioni relative agli impianti autorizzati o agevolati e alle modalità di sostegno adottate;</p>	<p>le amministrazioni pubbliche che rilasciano autorizzazioni o concedono agevolazioni a sostegno della cogenerazione trasmettono annualmente al GSE e alle Regioni le informazioni relative agli impianti autorizzati o agevolati e alle modalità di sostegno adottate;</p> <p>La commissione politica ritiene che tutti gli emendamenti in cui le Regioni chiedono la</p>	<p>Vedi proposta comma 4</p>

	condivisione dei dati siano fondamentali ai fini dell'espressione positiva del parere.	
d. i titolari o i responsabili degli impianti di cogenerazione, fatti salvi i casi in cui non sia economicamente sostenibile, dotano gli impianti stessi di apparecchi di misurazione del calore utile. Sono esentate le unità di cogenerazione con capacità di generazione inferiore a 50 kWe, i cui soggetti titolari o responsabili dell'impianto, autocertificano il calore utile, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;		
e. TERNA S.p.A. trasmette annualmente al GSE le informazioni disponibili relative agli impianti di cogenerazione.	TERNA S.p.A. trasmette annualmente al GSE e alle Regioni le informazioni disponibili relative agli impianti di cogenerazione La commissione politica ritiene che tutti gli emendamenti in cui le Regioni chiedono la condivisione dei dati siano fondamentali ai fini dell'espressione positiva del parere.	
Il GSE definisce, d'intesa con gli enti interessati, le modalità tecniche delle comunicazioni di cui alle	Il GSE definisce, d'intesa con gli enti interessati, le modalità tecniche delle comunicazioni	Cfr. comma 4

<p>precedenti lettere, secondo criteri di semplificazione ed efficienza. Con apposita convenzione tra il GSE e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono definite le modalità tecniche per la fornitura delle informazioni di cui alla lettera a) e le procedure operative per assicurare il reciproco allineamento delle informazioni presenti nella banca dati sulla cogenerazione predisposta dal GSE e nella banca dati dell’Anagrafica Accise dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.</p>	<p>della condivisione dei dati di cui alle precedenti lettere, secondo criteri di semplificazione ed efficienza. Con apposita convenzione tra il GSE, le Regioni e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono definite le modalità tecniche per la fornitura—condivisione delle informazioni di cui alla lettera a) e le procedure operative per assicurare il reciproco allineamento delle informazioni presenti nella banca dati sulla cogenerazione predisposta dal GSE e nella banca dati dell’Anagrafica Accise dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.</p> <p><i>Commento: si potrebbe usare Simeri</i></p> <p>La commissione politica ritiene che tutti gli emendamenti in cui le Regioni chiedono la condivisione dei dati siano fondamentali ai fini dell’espressione positiva del parere.</p>	
<p>5. In base ai risultati della valutazione effettuata a norma del comma 1, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza unificata, sono individuate le misure da adottare entro il 2020 e il 2030 al fine di sfruttare secondo analisi dei costi e criteri di efficienza, l’eventuale potenziale di aumento della cogenerazione ad alto rendimento e di soddisfare la domanda di riscaldamento e raffreddamento tramite la stessa cogenerazione, nonché sono definite soglie, espresse in termini di calore</p>	<p>In base ai risultati della valutazione effettuata a norma del comma 1 e dello studio di fattibilità di cui al comma 2, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e d’intesa con la Conferenza unificata, sono individuate le misure da adottare entro il 2020 e il 2030 al fine di sfruttare secondo analisi dei costi e criteri di efficienza, l’eventuale potenziale di aumento della cogenerazione ad alto rendimento e di soddisfare la domanda di riscaldamento e raffreddamento tramite la stessa cogenerazione, nonché sono definite soglie, espresse in termini di calore di scarto utile, domanda di calore o</p>	<p>Accoglibile con la seguente riformulazione:</p> <p>In base ai risultati della valutazione effettuata a norma del comma 1 e dell’analisi costi-benefici di cui al comma 2</p>

<p>di scarto utile, domanda di calore o distanze tra gli impianti industriali e le reti di teleriscaldamento, per l'esenzione dei singoli impianti o reti dalle disposizioni di cui al comma 6, lettere c) e d). Qualora la valutazione di cui al comma 1 non individui un potenziale economicamente sfruttabile, i cui vantaggi superino i costi, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza unificata, sono individuati gli interventi o le aree territoriali esentati dagli obblighi di cui al comma 6.</p>	<p>distanze tra gli impianti industriali e le reti di teleriscaldamento, per l'esenzione dei singoli impianti o reti dalle disposizioni di cui al comma 6, lettere c) e d). Qualora la valutazione di cui al comma 1 non individui un potenziale economicamente sfruttabile, i cui vantaggi superino i costi, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza unificata, sono individuati gli interventi o le aree territoriali esentati dagli obblighi di cui al comma 6.</p> <p>accolta</p>	
	<p>5.bis Il decreto di cui al comma precedente individua su proposta delle Regioni e le Province autonome, le modalità attraverso cui le stesse e concorrono alla definizione delle misure ivi previste ed alla individuazione delle relative priorità di intervento, in considerazione del conseguente impatto sugli obiettivi dei piani energetico-ambientali da esse adottati, anche in riferimento all'impiego del fondo di garanzia di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Nella predisposizione degli strumenti di pianificazione urbana e territoriale di propria competenza, i Comuni tengono conto di tali misure, e dispongono in merito valutando altresì gli effetti sulla qualità dell'aria sulla base di quanto prescritto nel piano di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 155 del 2010.</p> <p>Da verificare La commissione politica ritiene importante questo emendamento</p>	<p>Accoglibile con riformulazione:</p> <p>5.bis Il decreto di cui al comma precedente individua le modalità attraverso cui le Regioni e le Province autonome concorrono alla definizione delle misure ivi previste ed alla individuazione delle relative priorità di intervento, in considerazione del conseguente impatto sugli obiettivi dei piani energetico-ambientali da esse adottati. anche in riferimento all'impiego del fondo di garanzia di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Nella predisposizione degli strumenti di pianificazione urbana e territoriale di propria competenza, i Comuni tengono conto di tali misure, e dispongono in merito valutando altresì gli effetti sulla qualità dell'aria sulla base di quanto prescritto nel piano di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 155 del 2010.</p>
<p>6. Fatto salvo quanto previsto</p>		

<p>al secondo periodo del comma 5 e al comma 7, a decorrere dal 5 giugno 2014 è fatto obbligo agli operatori proponenti dei seguenti progetti di effettuare un'analisi costi-benefici, conformemente all'allegato 4, parte 2, per le finalità di seguito indicate:</p>		
<p>a. nuovi impianti di generazione elettrica con potenza termica totale in ingresso superiore a 20 MW, al fine di valutare l'eventuale predisposizione del funzionamento dell'impianto come impianto di cogenerazione ad alto rendimento;</p>		
<p>b. ammodernamento sostanziale di impianti di generazione elettrica con potenza termica totale in ingresso superiore a 20 MW, al fine di valutare l'eventuale conversione della produzione in cogenerazione ad alto rendimento;</p>		
<p>c. nuovi impianti industriali o ammodernamento sostanziale di impianti esistenti, con potenza termica totale in ingresso superiore a 20 MW, che generano calore di scarto a un livello di temperatura utile, al fine di valutare le possibilità di uso del calore di scarto per soddisfare una domanda economicamente giustificabile, anche attraverso la</p>		

<p>cogenerazione, e della connessione di tale impianto a una rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento;</p>		
<p>d. nuove reti di teleriscaldamento e di teleraffreddamento o ammodernamento sostanziale di reti esistenti;</p>		
<p>e. installazione di un nuovo impianto di produzione di energia termica, con potenza termica totale in ingresso superiore a 20 MW, al fine di valutare il possibile uso del calore di scarto degli impianti industriali situati nelle vicinanze.</p>		
<p>L'installazione di attrezzature per la cattura di biossido di carbonio prodotto da un impianto di combustione a scopo di stoccaggio geologico non è considerata un ammodernamento ai fini delle lettere b), c) e d) del presente comma. Nell'ambito dell'analisi costi-benefici di cui alle lettere c) e d), l'operatore si avvale del supporto delle società responsabili per il funzionamento delle reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento, ove esistenti.</p>		
<p>7. Sono esentate dall'analisi di cui al comma 6 le seguenti tipologie di impianto:</p>		
<p>a. gli impianti di produzione dell'energia elettrica per i carichi di punta e l'energia elettrica di riserva, progettati per essere in funzione per meno di 1500 ore operative annue calcolate come media mobile per un</p>		

periodo di cinque anni;		
b. gli impianti che devono essere ubicati in prossimità di un sito di stoccaggio geologico approvato ai sensi della direttiva 2009/31/CE		
Le esenzioni sono aggiornate con cadenza triennale dal Ministero dello sviluppo economico che notifica alla Commissione le modifiche adottate.		
8. Ai fini del rilascio dei provvedimenti autorizzativi per gli interventi di cui al comma 6, lettere dalla a) alla e), fatte salve le esenzioni apportate con il decreto di cui al comma 5, lo Stato ovvero le Regioni e gli Enti Locali, secondo la ripartizione delle attribuzioni risultante dalle norme vigenti, tengono conto:		
a. per le domande presentate dal 5 giugno 2014, dei risultati dell'analisi di cui al comma 6 garantendo che siano soddisfatti i requisiti di cui al medesimo comma;		
b. per le domande presentate decorrere dal 31 dicembre 2015, anche dei risultati della valutazione di cui al comma 1.		
9. Qualora sussistano motivi di diritto, proprietà o bilancio, le autorità di cui al comma 8 possono esentare singoli impianti dall'obbligo di applicare le opzioni considerate, anche quando i benefici siano superiori ai costi. Il Ministero dello sviluppo economico, sulla base delle indicazioni delle medesime autorità		

<p>competenti richiamate al comma 8, trasmette alla Commissione una notifica motivata di tale decisione entro tre mesi dalla data di adozione.</p>		
<p>10. I commi 6, 7, 8 e 9 del presente articolo si applicano agli impianti contemplati dalla direttiva 2010/75/UE fatte salve le eventuali esenzioni di detta direttiva.</p>		
<p>11. L'elettricità da cogenerazione ad alto rendimento, determinata conformemente alle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, e dal decreto 4 agosto 2011 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, ha diritto al rilascio, su richiesta dell'operatore, della garanzia di origine di elettricità da cogenerazione ad alto rendimento, in seguito denominata garanzia di origine, contenente le informazioni di cui all'allegato 5.</p>		
<p>12. La garanzia di origine è rilasciata dal GSE secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. La garanzia di origine:</p>		
<p>a. corrisponde a una quantità standard di 1 MWh ed è relativa alla produzione netta di energia misurata alle estremità dell'impianto e trasferita alla rete e può essere rilasciata solo qualora l'elettricità annua da cogenerazione ad alto rendimento sia non inferiore a 50 MWh, arrotondata con criterio commerciale;</p>		

<p>b. è utilizzabile dai produttori ai quali è rilasciata affinché essi possano dimostrare che l'elettricità da essi venduta è prodotta da cogenerazione ad alto rendimento;</p>		
<p>c. è rilasciata subordinatamente alla verifica di attendibilità dei dati forniti dal richiedente e della loro conformità alle disposizioni del presente decreto. A tale scopo, fatte salve le competenze dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, il GSE dispone controlli sugli impianti in esercizio, sulla base di un programma annuo;</p>		
<p>d. se rilasciata in altri Stati membri dell'Unione europea è riconosciuta anche in Italia, purché la medesima garanzia di origine includa tutti gli elementi di cui all'allegato 5 e sempreché provenga da Paesi che adottino strumenti di promozione ed incentivazione della cogenerazione ad alto rendimento analoghi a quelli vigenti in Italia e riconoscano la stessa possibilità ad impianti ubicati sul territorio italiano, sulla base di accordi stipulati tra il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le competenti autorità del Paese estero da cui l'elettricità da cogenerazione ad alto rendimento viene importata.</p>		
<p>13. Qualsiasi rifiuto di riconoscere la garanzia di origine, in particolare per ragioni connesse con la prevenzione delle frodi,</p>		

<p>deve essere fondato su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. Il GSE comunica tale rifiuto e la sua motivazione al Ministero dello sviluppo economico che lo notifica alla Commissione.</p>		
<p>14. Qualunque forma di sostegno pubblico a favore della cogenerazione è subordinata alla condizione che l'energia elettrica prodotta provenga da cogenerazione ad alto rendimento e che il calore di scarto sia effettivamente utilizzato per soddisfare una domanda economicamente giustificabile.</p>		
<p>15. Ai fini della individuazione delle tecnologie di cogenerazione, del calcolo della produzione da cogenerazione e del metodo di determinazione del rendimento del processo di cogenerazione si applicano gli allegati al decreto legislativo 20 febbraio 2007, n. 20, come integrato e modificato dal decreto 4 agosto 2011 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p>		
<p>16. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico con uno o più provvedimenti da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei modi e con i poteri previsti alla legge 14 novembre 1995, n. 481:</p>	<p>16) L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico con uno o più provvedimenti da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei modi e con i poteri previsti alla legge 14 novembre 1995, n. 481: Entro 180 giorni il Ministero dello Sviluppo Economico, su proposta dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas e d'intesa con la Conferenza Unificata, emana uno o più decreti che:</p> <p>La commissione attende per</p>	<p>Accoglibile con riformulazione:</p> <p>L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o più provvedimenti da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei modi e con i poteri previsti alla legge 14 novembre 1995, n. 481 e sulla base di indirizzi formulati dal Ministro dello sviluppo economico:</p>

	esprimersi di capire verificare le modifiche che apporterà il MISE al presente comma.	
a) definisce gli standard di continuità, qualità e sicurezza del servizio di teleriscaldamento e teleraffreddamento, ivi inclusi gli impianti per la fornitura del calore e i relativi sistemi di contabilizzazione di cui all'articolo 9, comma 3;		
b) stabilisce i criteri per la determinazione delle tariffe di allacciamento delle utenze alla rete del teleriscaldamento e le modalità per l'esercizio del diritto di discollegamento;		
c) fatto salvo quanto previsto alla lettera e), individua modalità con cui sono resi pubblici da parte dei gestori delle reti i prezzi per la fornitura del calore, l'allacciamento e la disconnessione, le attrezzature accessorie, ai fini delle analisi costi-benefici sulla diffusione del teleriscaldamento effettuate ai sensi del presente articolo;		
d) individua condizioni di riferimento per l'accesso dei terzi alla rete, al fine di favorire l'integrazione di nuove unità di generazione del calore e il recupero del calore utile disponibile in ambito locale, anche in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo;		
e) nei soli casi di nuove reti di teleriscaldamento ubicate in aree urbane non metanizzate, nonché qualora sussista l'obbligo, imposto dai comuni, di allacciamento alla rete di teleriscaldamento, stabilisce le tariffe di	nei soli casi di nuove reti di teleriscaldamento ubicate in aree urbane non metanizzate, nonché qualora sussista l'obbligo, imposto dai comuni, di allacciamento alla rete di teleriscaldamento, stabilisce i criteri per la determinazione delle tariffe di cessione del	e) stabilisce le tariffe di cessione del calore, esclusivamente nei casi di nuove reti di teleriscaldamento ubicate in aree urbane non metanizzate, nonché qualora sussista l'obbligo, imposto dai comuni, di allacciamento alla rete di teleriscaldamento.

cessione del calore.	calore.	
17. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano secondo criteri di gradualità anche alle reti in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ferma restando la salvaguardia degli investimenti effettuati. Le Regioni, in collaborazione con gli enti locali, controllano il corretto adempimento e segnalano eventuali inadempienze all’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico ai fini dell’esercizio dei poteri di controllo, ispezione e sanzione previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481.	Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano secondo criteri di gradualità anche alle reti in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ferma restando la salvaguardia degli investimenti effettuati. Le Regioni, in collaborazione con gli enti locali, controllano il corretto adempimento e segnalano eventuali inadempienze all’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico ai fini dell’esercizio dei esercita i poteri di controllo, ispezione e sanzione previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481. <i>COMMENTO: il potere di controllo deve essere connesso a quello sanzionatorio; si esprimono dubbi sul fatto che siano le Regioni a dover effettuare i controlli su questioni regolate dall’Autorità</i> Da verificare	Accoglibile
ART. 11		
(Trasformazione, trasmissione e distribuzione dell’energia)		
	1. “Nell’ambito dei piani di sviluppo delle infrastrutture per l’efficientamento delle reti di distribuzione dell’energia elettrica le regioni propongono interventi pilota nei propri territori al fine di rimuovere le componenti inefficienti, contribuire al bilanciamento del sistema (sistemi di accumulo, coinvolgimento del carico e dei piccoli produttori e ottimizzazione del sistema) garantendo a tutti il libero accesso alla distribuzione e quindi sviluppando modelli distribuiti” da spostare come ultimo	Non si comprende l’esigenza di questa norma dal momento che esiste già una sede programmatica nazionale che consente di promuovere la realizzazione di interventi pilota in tema di smart grid, a livello territoriale. La localizzazione di questi interventi a livello nazionale è certamente più efficiente di una effettuazione sperimentale su base locale. Le regioni e gli enti locali possono comunque definire interventi locali nell’ambito delle proprie competenze e risorse.

	<p>comma</p> <p>Da verificare</p>	
<p>1 BIS) L’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico, nel rispetto delle esigenze di sicurezza dei sistemi, in coerenza con gli obiettivi nazionali e comunitari, di medio e lungo termine e relative traiettorie, in materia di energia e clima, e contemperando i costi e i benefici connessi, provvede:</p>		
<p>a) previa valutazione dei potenziali di aumento dell’efficienza energetica delle infrastrutture per il gas e l’energia elettrica e comunque entro il 30 giugno 2015 e tenuto conto di quanto previsto alla lettera c), ad introdurre nelle regolazione della remunerazione delle attività di sviluppo e gestione delle reti di trasmissione, trasporto e distribuzione, specifiche misure per eliminare eventuali componenti che possono pregiudicare l’efficienza e per promuovere la responsabilizzazione degli operatori di rete verso lo sfruttamento del potenziale di efficienza esistente, di cui tener conto nella programmazione degli interventi previsti nei piani di sviluppo delle infrastrutture;</p>		
<p>b) ove necessario, ad aggiornare entro il termine di cui alla lettera a) la disciplina di accesso e uso della rete elettrica, al fine di garantire</p>		

la conformità agli allegato 6 e 7 del presente decreto;		
c) a verificare ed eventualmente aggiorna le misure di attuazione di quanto disposto dall'articolo 17, comma 4, e dall'articolo 18, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al fine di sostenere la diffusione efficiente delle fonti rinnovabili e della generazione distribuita;		
d) in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012 e all'articolo 25 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, a definire criteri di modifica della disciplina del mercato elettrico e dei servizi e individua modalità applicative della medesima disciplina, in grado di consentire la partecipazione della generazione distribuita, delle fonti rinnovabili, della cogenerazione ad alto rendimento e della domanda, stabilendo i requisiti e le modalità di partecipazione delle singole unità di consumo e di produzione;		
e) fatte salve le restrizioni di carattere tecnico insite nella gestione delle reti, a regolare l'accesso e la partecipazione della domanda ai mercati di bilanciamento, di riserva e di altri servizi di sistema, definendo le modalità tecniche con cui i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione organizzano la partecipazione dei fornitori di servizi e dei consumatori, inclusi gli aggregatori di unità di consumo ovvero di unità di consumo e di unità di produzione, sulla base dei requisiti tecnici di detti mercati e delle capacità di gestione della domanda e		

degli aggregati;		
f) ad adottare disposizioni affinché, nei vincoli derivanti dalle esigenze di sicurezza, il dispacciamento dell'energia elettrica sia effettuato con precedenza, a parità di offerta economica, nell'ordine, a fonti rinnovabili non programmabili, altri impianti da fonti rinnovabili e impianti di cogenerazione ad alto rendimento.		
1. Con uno o più provvedimenti e con riferimento ai clienti domestici, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed i servizi idrici adegua le componenti della tariffa elettrica da essa stessa definite, con l'obiettivo di superare la struttura progressiva rispetto ai consumi e adeguare le predette componenti ai costi del relativo servizio, secondo criteri di gradualità. L'adeguamento non deve produrre impatti sulle categorie di utenti con struttura tariffaria non progressiva. L'Autorità propone al Governo, in relazione alla valutazione ex-ante dell'impatto conseguente all'adeguamento, eventuali nuovi criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, recante determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute.		
TITOLO IV		
DISPOSIZIONI ORIZZONTALI		
ART. 12		
<i>(Disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e</i>		

<i>certificazione)</i>		
<p>1. ACCREDIA (Ente italiano di accreditamento), sentito il CTI per il necessario collegamento con la normativa tecnica di settore, entro il 31 dicembre 2014, sottopone al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'approvazione gli schemi di certificazione e accreditamento per la conformità alle norme tecniche in materia di ESCO, esperti in gestione dell'energia, sistemi di gestione dell'energia, diagnosi energetiche.</p>		
<p>2. Al fine di favorire la diffusione dell'utilizzo di diagnosi energetiche fruibili da tutti i clienti finali, UNI-CEI, in collaborazione con CTI ed ENEA, entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, elabora norme tecniche in materia di diagnosi energetiche rivolte ai settori residenziale, industriale, terziario e trasporti, in conformità ai dettati di cui all'allegato 2 al presente decreto.</p>	<p>2. Al fine di favorire la diffusione dell'utilizzo di diagnosi energetiche fruibili da tutti i clienti finali, UNI-CEI, in collaborazione con CTI ed ENEA, entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, elabora norme tecniche in materia di diagnosi energetiche rivolte ai settori residenziale, industriale, terziario e trasporti, in conformità ai dettati di cui all'allegato 2 al presente decreto.</p> <p>Non accolta</p>	
<p>3. UNI-CEI, in collaborazione con CTI ed ENEA, entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, elabora norme tecniche per la certificazione volontaria degli auditor energetici nei settori dell'industria, del terziario e dei trasporti e degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento della prestazione energetica degli edifici.</p>	<p>3. UNI-CEI, in collaborazione con CTI ed ENEA, entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, elabora norme tecniche per la certificazione volontaria degli auditor energetici nei settori residenziale, industriale, terziario e trasporti, dell'industria, del terziario e dei trasporti e volontaria degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento della prestazione energetica degli edifici.</p> <p>Da verificare</p>	<p>No la disposizione prevede esclusivamente la predisposizione delle norme tecniche e non prevede obblighi di certificazione</p>
<p>4. Nelle more dell'emanazione delle norme di cui ai commi 2 e 3, l'ENEA in collaborazione</p>	<p>4. Nelle more dell'emanazione delle norme di cui ai commi 2 e 3, l'ENEA le Regioni in</p>	<p>Accoglibile con riformulazione: 4. Nelle more dell'emanazione</p>

<p>con le Regioni, le Associazioni imprenditoriali e professionali e sentito il CTI, definisce e rende disponibili programmi di formazione finalizzati alla qualificazione degli auditor energetici nei settori dell'industria, del terziario e dei trasporti e degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento della prestazione energetica degli edifici.</p>	<p>collaborazione con le Regioni ENEA, le Associazioni imprenditoriali e professionali e sentito il CTI, definisce e rende disponibili programmi di formazione finalizzati alla qualificazione degli auditor energetici nei settori residenziale, industriale, terziario e trasporti dell'industria, del terziario e dei trasporti e degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento della prestazione energetica degli edifici.</p> <p>Accolta</p>	<p>delle norme di cui ai commi 2 e 3, l'ENEA la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in collaborazione con le Regioni ENEA, le Associazioni imprenditoriali e professionali e sentito il CTI, definisce e rende disponibili programmi di formazione finalizzati alla qualificazione degli auditor energetici nei settori residenziale, industriale, terziario e trasporti dell'industria, del terziario e dei trasporti e degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento della prestazione energetica degli edifici.</p>
<p>5. L'Attestato di prestazione energetica realizzato conformemente alla metodologia per la determinazione della prestazione energetica degli edifici di cui all'allegato A, paragrafo 4, comma 2, lettera i, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009, e successive modificazioni, è equivalente ad una diagnosi energetica nel settore civile, conforme ai dettati di cui all'allegato 2.</p>	<p><i>COMMENTO: Si dissente dall'equiparazione tra APE e diagnosi perché sono concettualmente differenti in quanto basati su due modelli di valutazione differenti. Tale equivalenza era già contenuta nella direttiva 2006/32, e anche nel d.lgs. 115/08 di recepimento. La direttiva però è stata abrogata proprio dalla direttiva 2012/27 nella quale non si fa più cenno a tale equivalenza.</i></p> <p>L'Attestato di prestazione energetica deve essere realizzato conformemente alla metodologia per la determinazione della prestazione energetica degli edifici di cui all'allegato A, paragrafo 4, comma 2, lettera i, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009, e successive modificazioni, è equivalente ad una diagnosi energetica nel settore civile, conforme ai dettati di cui all'allegato 2.</p> <p>Da verificare</p> <p>La commissione ritiene imprescindibile</p>	<p>Accoglibile. Dato che il MiSE sta lavorando con le Regioni per la predisposizione del decreto sulle nuove "Linee Guida per la certificazione energetica degli edifici", la problematica sarà trattata in tale sede.</p>

	l'accoglimento ai fini dell'espressione del parere positivo	
6. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013 decorsi 24 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, possono partecipare al meccanismo dei certificati bianchi solo se in possesso di certificazione, rispettivamente, secondo le norme UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339.		
7. ENEA in collaborazione con ACCREDIA, il GSE, la FIRE e il CTI, entro il 31 dicembre 2014 definisce un protocollo per l'iscrizione agli elenchi riportati di seguito. Tali elenchi sono pubblicati sul sito web istituzionale dell'ENEA.	7. ENEA in collaborazione con ACCREDIA, il GSE, la FIRE e il CTI , entro il 31 dicembre 2014 definisce un protocollo per l'iscrizione agli elenchi, nazionali o regionali , riportati di seguito. Tali elenchi sono pubblicati sul sito web istituzionale dell'ENEA.	No, troppo oneroso istituire una banca dati degli installatori di elementi edilizi qualificati a livello nazionale dato che stiamo parlando di idraulici, caldaisti, montatori di finestre, muratori etc
a) ESCO certificate UNI CEI 11352;		
b) Esperti in Gestione dell'Energia certificati secondo la UNI CEI 11339;		
c) Organizzazioni certificate ISO 50001.		
	<p>e) Esperti in diagnosi energetiche – auditor energetici che hanno seguito un percorso volontario di formazione o che sono accreditati presso ACCREDIA</p> <p>accolta</p> <p>f) Installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento della prestazione energetica degli edifici che hanno seguito un percorso volontario di formazione.</p> <p>Punto f da verificare se possa eventualmente essere messo</p>	g)

	in capo alle Regioni.	
ART. 13		
<i>(Informazione e formazione)</i>		
1. Entro il 31 dicembre 2014, ENEA, in collaborazione con le associazioni di categoria, in particolare delle ESCO e dei Servizi energetici, con le associazioni dei consumatori e con le Regioni, predispone un programma triennale di informazione e formazione finalizzato a promuovere e facilitare l'uso efficiente dell'energia. Il programma è definito tenendo conto delle caratteristiche dei soggetti a cui è rivolto ed include azioni volte a sostenere, sensibilizzare ed incoraggiare le imprese e le PMI nell'esecuzione di diagnosi energetiche con successivi interventi nell'utilizzo de gli strumenti incentivanti finalizzati all'installazione di tecnologie efficienti;	Entro il 31 dicembre 2014, ENEA, in collaborazione con le associazioni di categoria, in particolare delle ESCO e dei Servizi energetici, con le associazioni dei consumatori e con le Regioni, predispone un programma triennale di informazione e formazione finalizzato a promuovere e facilitare l'uso efficiente dell'energia. Il programma è definito tenendo conto delle caratteristiche dei soggetti a cui è rivolto ed include azioni volte a: a) sostenere, sensibilizzare ed incoraggiare le imprese e le PMI nell'esecuzione di diagnosi energetiche con successivi interventi nell'utilizzo degli strumenti incentivanti finalizzati all'installazione di tecnologie efficienti; Accolta	Accoglibile
a) stimolare comportamenti dei dipendenti che contribuiscano a ridurre i consumi energetici della pubblica amministrazione;	b) stimolare comportamenti dei dipendenti che contribuiscano a ridurre i consumi energetici della pubblica amministrazione;	
b) educare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado ad un uso consapevole dell'energia;	c) educare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado ad un uso consapevole dell'energia;	
	d)sensibilizzare le famiglie, in particolare quelle che vivono in condomini, rispetto ai benefici degli audit energetici e rispetto ad un uso consapevole dell'energia Accolta	Accoglibile
c) favorire la partecipazione	e)	

<p>delle Banche e degli Istituti finanziari al finanziamento di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica, anche attraverso la messa a disposizione di dati ed esperienze di partenariato pubblico-privato;</p>		
<p>d) sensibilizzare le imprese e i clienti domestici sull'uso efficiente dell'energia anche attraverso la diffusione di informazioni sui meccanismi di incentivazione e le rispettive modalità di accesso;</p>	f)	
<p>e) promuovere programmi di formazione per la qualificazione dei soggetti che operano nell'ambito dei servizi energetici, con particolare riferimento agli auditor energetici e agli installatori di elementi edilizi connessi all'energia.</p>	g)	
<p>2. Il programma, di cui al comma 1, è sottoposto al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvedono alla copertura degli oneri per i servizi forniti in attuazione delle attività previste. All'attuazione del programma di cui al comma 1 si provvede nel limite massimo di 1 milione di euro all'anno, per il triennio 2015 – 2017, a valere sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico, dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico ambientali, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente.</p>		
<p>ART. 14</p>		

<i>(Servizi energetici ed altre misure per promuovere l'efficienza energetica)</i>		
1. I contratti di prestazione energetica stipulati dalla pubblica amministrazione contengono gli elementi minimi di cui all'allegato 8 al presente decreto.		
2. L'ENEA fornisce assistenza tecnica alle pubbliche amministrazioni nella stesura dei contratti di rendimento energetico e rende disponibili al pubblico informazioni sulle migliori pratiche disponibili nell'attuazione dei suddetti contratti.	2. Le Regioni e le province autonome, forniscono assistenza tecnica alle pubbliche amministrazioni nella stesura dei contratti di rendimento energetico e rende disponibili al pubblico informazioni sulle migliori pratiche disponibili nell'attuazione dei suddetti contratti anche con il supporto di Enea Accolto	Accoglibile
3. L'ENEA, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, integra il contratto-tipo per il miglioramento del rendimento energetico dell'edificio di cui all'articolo 4-ter, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, con gli elementi minimi di cui all'allegato 8.	<u>Osservazione generale:</u> <i>Non risulta l'esistenza di tale contratto-tipo. Pertanto, si richiede che la predisposizione del nuovo modello di contratto avvenga con la partecipazione paritaria delle Regioni. E' reperibile sul sito dell'ENEA una Guida ai Contratti di Prestazione Energetica negli edifici Pubblici</i> 3. L'ENEA, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in collaborazione con le Regioni integra il contratto-tipo per il miglioramento del rendimento energetico dell'edificio di cui all'articolo 4-ter, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, con gli elementi minimi di cui all'allegato 8. Accolto	Accoglibile
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il	Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo,	Accoglibile

<p>Ministro delle infrastrutture e trasporti e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sono approvate entro 180 giorni [...] linee guida per semplificare ed armonizzazione le procedure autorizzative per l'installazione in ambito residenziale e terziario di impianti o dispositivi tecnologici per l'efficienza energetica e per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili. Tali linee guida sono finalizzate, in particolare, a favorire:</p>	<p>il Ministro delle infrastrutture e trasporti e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sono approvate, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, linee guida per semplificare ed armonizzazione le procedure autorizzative per l'installazione in ambito residenziale e terziario di impianti o dispositivi tecnologici per l'efficienza energetica e per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili. Tali linee guida sono finalizzate, in particolare, a favorire: Accolto</p>	
<p>a) la gestione delle procedure autorizzative attraverso portali on line accessibili da cittadini ed imprese e contenenti altresì informazioni su vincoli emergenti dalla pianificazione urbanistica territoriale;</p>		
<p>b) uniformità e snellimento della documentazione a supporto delle richieste autorizzative;</p>		
<p>c) applicazione di costi amministrativi o d'istruttoria massimi, tali da non scoraggiare l'installazione di tecnologie efficienti.</p>		
	<p>4bis Gli impianti per la produzione di biometano da fonti energetiche rinnovabili sono assimilati ai fini autorizzatori agli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili. Le soglie dimensionali limite ai fini dell'identificazione delle pertinenti procedure autorizzatorie sono identificate considerando</p>	<p>Non accoglibile in quanto fuori delega.</p>

	<p>una capacità produttiva dell'impianto per la produzione di biometano pari a 500 smc all'ora.</p> <p>Non accolto in quanto fuori delega</p> <p>La commissione ritiene debba essere inserito o comunque chiede al Governo di inserire il comma urgentemente in altro provvedimento legislativo.</p>	
<p>5. Nel caso di edifici di nuova costruzione, con una riduzione minima del 25 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura superiori ed inferiori, eccedente ai 30 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, e fino ad un massimo di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi, non sono considerati nei computi per la determinazioni dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura. Nel rispetto dei predetti limiti è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno</p>	<p>osservazione</p> <p><i>Non pare motivato l'inserimento di tale previsione (riduzione del 25%) in questo schema di decreto legislativo. Peraltro l'indice di prestazione energetica sarà sostituito come riferimento normativo da specifica disposizione relativa all'edificio di riferimento. Se si vuole trattare questo argomento si propone di abrogare l'art. 11, comma 1 e l'allegato III del d.lgs. 28/2011 (obbligo di integrazione fonti rinnovabili negli edifici) in quanto questi obblighi sono disciplinati dal 192/2005 e s.m.i. e decreti attuativi (vedi art.18).</i></p> <p><i>La sentenza del Consiglio di Stato 7731/2010 esclude in ogni caso la possibilità di derogare alle distanze</i></p> <p>Nel caso di edifici di nuova costruzione, realizzati a seguito di interventi di demolizione e</p>	<p>Accoglibile con riformulazione:</p> <p>Nel caso di edifici di nuova costruzione, con una riduzione minima del 20 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura superiori ed inferiori, eccedente ai 30 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, e fino ad un massimo di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi, non sono considerati nei computi per la determinazioni dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura. Nel rispetto dei predetti limiti è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.</p>

<p>esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.</p>	<p>ricostruzione con una riduzione minima del 25 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura superiori ed inferiori, eccedente ai 30 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, e fino ad un massimo di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi, non sono considerati nei computi per la determinazioni dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura. Nel rispetto dei predetti limiti è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.</p> <p>Da verificare, ma accoglibile</p>	
<p>6. Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli</p>	<p><i>Commento: Vale quanto sopra circa la riduzione del 15%.</i></p> <p>Da verificare, ma accoglibile</p>	<p>Accoglibile sostituendo il 15% con il 10%</p>

<p>elementi di chiusura superiori ed inferiori necessari ad ottenere una riduzione minima del 15 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 30 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.</p>		
<p>7. È fatto divieto ai distributori di energia, ai gestori dei sistemi di distribuzione e alle società di vendita di energia al dettaglio, di tenere comportamenti volti ad ostacolare lo sviluppo del mercato dei servizi energetici e ad impedire la richiesta e la prestazione di servizi energetici o altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica.</p>	<p>È fatto divieto ai distributori di energia, ai gestori dei sistemi di distribuzione e alle società di vendita di energia al dettaglio, di tenere comportamenti volti ad ostacolare lo sviluppo del mercato dei servizi energetici e ad impedire la richiesta e la prestazione di servizi energetici o altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica, compresa la preclusione dell'accesso al mercato per i concorrenti o l'abuso di posizione dominante.</p>	<p>Accoglibile</p>

	Accolto	
ART. 15		
(Fondo nazionale per l'efficienza energetica)		
<p>1. E' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il "Fondo nazionale per l'efficienza energetica" (si seguito "Fondo") che opera secondo le modalità di cui al comma 2 e per le finalità di cui al comma 3 realizzate anche attraverso le ESCO, forme di partenariato pubblico – privato, società di progetto e di scopo appositamente costituite. Le risorse del fondo di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall'articolo 4-ter, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per l'importo di 5 milioni di euro nell'anno 2014 e di 25 milioni di euro nell'anno 2015, per essere riassegnate nei medesimi esercizi al Fondo. A tal fine, la Cassa conguaglio per il settore elettrico provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato degli importi indicati al primo periodo, a valere sulle disponibilità giacenti sul conto corrente bancario intestato al predetto Fondo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto per l'importo relativo al 2014 ed entro il 31 marzo per il 2015. La dotazione del Fondo può essere integrata:</p>	<p><u>Osservazione generale:</u> <i>Si ritiene inaccoglibile la previsione di trasformazione del Fondo di Garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento, istituito ai sensi dell'art. 22, c. 4 del d. lgs 28/2011, come modificato dall'art. 4ter, c. 2 del d. lgs. 192/2005, nel nuovo Fondo nazionale per l'efficienza energetica, in cui gli interventi di sviluppo del TLR sono annegati tra una moltitudine di interventi in svariati settori (edifici pubblici, illuminazione pubblica, edilizia residenziale, industria).</i> <i>La caratteristica propria degli investimenti nelle reti di TLR è di possedere lunghi tempi di rientro economico. Il venir meno dell'unico strumento previsto a loro sostegno equivale a mettere la parola fine allo sviluppo di tali sistemi con evidente nocumento per le politiche di riduzione dei consumi di energia primaria nonché di abbattimento degli inquinanti nei centri urbani del Centro-Nord del Paese.</i> <i>Si propone pertanto di ritornare alla disposizione originaria di istituzione del Fondo, così come modificata dall'art. 4ter del d. lgs. 192/2005.</i></p> <p>IL MISE si impegna a riformulare l'articolo introducendo la riserva per le reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento.</p> <p>La commissione politica si riserva di verificare la modifica per esprimersi nel merito.</p>	<p>Vedi commento riportato all'articolo 5</p>

	<p>Le risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 come modificato dall'art. 4-ter, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 derivanti dal gettito annuo del corrispettivo applicato al consumo di gas metano accantonati presso l'apposito conto corrente intestato a CCSE sono destinate esclusivamente alla realizzazione di reti di teleriscaldamento secondo modalità definite attraverso decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.”</p> <p>E' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il “Fondo nazionale per l'efficienza energetica” (si seguito “Fondo”) che opera secondo le modalità di cui al comma 2 e per le finalità di cui al comma 3 realizzate anche attraverso le ESCO, forme di partenariato pubblico – privato, società di progetto e di scopo appositamente costituite. Le risorse del fondo di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall'articolo 4-ter, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per l'importo di 5 milioni di euro nell'anno 2014 e di 25 milioni di euro nell'anno 2015, per essere riassegnate nei medesimi esercizi al Fondo. A tal fine, la Cassa conguaglio per il settore elettrico provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato degli importi indicati al primo</p>	
--	---	--

	<p>periodo, a valere sulle disponibilità giacenti sul conto corrente bancario intestato al predetto Fondo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto per l'importo relativo al 2014 ed entro il 31 marzo per il 2015. La dotazione del Fondo può essere integrata: sono costituite:</p>	
<p>a) per il periodo 2015-2020, a valere sulle risorse annualmente confluite nel fondo di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall'articolo 4-ter, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, secondo le modalità di cui al presente comma, previa determinazione dell'importo da versare con il medesimo decreto di cui all'articolo 5, comma 12, lettera a);</p>	<p>a) per il periodo 2015-2020, a valere sulle risorse annualmente confluite nel fondo di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall'articolo 4-ter, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, secondo le modalità di cui al presente comma, previa determinazione dell'importo da versare con il medesimo decreto di cui all'articolo 5, comma 12, lettera a);</p>	
<p>b) fino a 15 milioni euro annui per il periodo 2014-2020 a carico del Ministero dello sviluppo economico e fino a 35 milioni di euro annui per il periodo 2014-2020 a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai progetti energetico ambientali cui all'articolo 19, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3</p>	<p>a) fino a da 15 40 milioni euro annui per il periodo 2014-2020 a carico del Ministero dello sviluppo economico e fino a 35 60 milioni di euro annui per il periodo 2014-2020 a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai progetti energetico ambientali cui all'articolo 19, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19.</p>	

e 6 dello stesso articolo 19.		
2. Il Fondo ha natura rotativa e si articola in due sezioni che operano rispettivamente per :		
a) la concessione di garanzie, su singole operazioni o su portafogli di operazioni finanziarie;		
b) l'erogazione di finanziamenti, direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, inclusa la Banca Europea degli Investimenti, anche mediante la sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso che abbiano come oggetto di investimento la sottoscrizione di titoli di credito di nuova emissione o l'erogazione, nelle forme consentite dalla legge, di nuovi finanziamenti, nonché mediante la sottoscrizione di titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti di privati verso piccole e medie imprese e ESCO per investimenti per l'efficienza energetica.		
3. Il Fondo è destinato a favorire, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente normativa comunitaria		

<p>in materia di aiuti di stato, il finanziamento di interventi coerenti con il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, promuovendo il coinvolgimento di istituti finanziari, nazionali e comunitari, e investitori privati sulla base di un'adeguata condivisione dei rischi, con particolare riguardo alle seguenti finalità:</p>		
<p>a) Riqualificazione energetica degli edifici di proprietà della Pubblica Amministrazione;</p>	<p>a) Riqualificazione energetica interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici di proprietà della Pubblica Amministrazione; Accolta</p>	<p>Accoglibile</p>
<p>b) Realizzazione di reti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento;</p>		
<p>c) Efficienza energetica dei servizi e infrastrutture pubbliche, compresa l'illuminazione pubblica;</p>		
<p>d) Riqualificazione energetica di interi edifici destinati ad uso residenziale, compresa l'edilizia popolare;</p>	<p>d) Riqualificazione energetica Efficientamento energetico di interi edifici destinati ad uso residenziale, compresa l'edilizia popolare; Accolta</p>	<p>Accoglibile</p>
<p>e) Efficienza energetica e riduzione dei consumi di energia nei settori dell'industria e dei servizi.</p>		
<p>4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 3, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, con uno o più decreti di natura non regolamentare da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto dal Ministro dello sviluppo</p>		<p>Formulazione alternativa: Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 3, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, con uno o più decreti di natura non regolamentare da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto dal Ministro dello</p>

<p>economico e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento e di intervento del Fondo . Nel quadro dei progetti e programmi ammissibili all'intervento del Fondo, sono individuati termini e condizioni di maggior favore per interventi volti a:</p>		<p>sviluppo economico e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento e di intervento del Fondo, nonché le modalità di articolazione per sezioni, di cui una dedicata in modo specifico al sostegno del teleriscaldamento, e le relative prime dotazioni. Nel quadro dei progetti e programmi ammissibili all'intervento del Fondo, sono individuati termini e condizioni di maggior favore per interventi volti a:</p>
<p>a) Creare nuova occupazione;</p>		
<p>b) Riqualificare energeticamente l'intero edificio;</p>	<p>b) miglioramento dell'efficiamento energetico Riqualificare energeticamente dell'intero edificio; Accolta</p>	<p>Accoglibile</p>
<p>c) Promuovere nuovi edifici a energia quasi zero;</p>		
<p>d) Introdurre misure di protezione antisismica in aggiunta alla riqualificazione energetica.</p>		
	<p>e) realizzare le misure di miglioramento dell'efficiamento energetico del patrimonio edilizio pubblico finanziate dalle Regioni nell'ambito dei propri programmi di intervento in coordinamento con gli enti locali Accolta</p>	<p>Si propone alternativa Realizzare reti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento in ambito agricolo o comunque connesse alla generazione distribuita a biomassa;</p>
<p>5. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte di Amministrazioni centrali, Regioni e altri enti e organismi pubblici, ivi incluse le risorse derivanti dalla</p>	<p>La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte di Amministrazioni centrali, Regioni e altri enti e organismi pubblici, ivi incluse le risorse derivanti dalla</p>	<p>Accoglibile con la seguente riformulazione: La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento volontario di contributi da parte di Amministrazioni centrali, Regioni e altri enti e organismi pubblici, ivi</p>

<p>programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei secondo criteri, condizioni e modalità stabilite con i provvedimenti di cui al comma 4.</p>	<p>programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei secondo criteri, condizioni e modalità stabilite con i provvedimenti di cui al comma 4.</p> <p>La commissione ritiene imprescindibile l'accoglimento dell'emendamento.</p>	<p>includere le risorse derivanti dalla programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei secondo criteri, condizioni e modalità stabilite con i provvedimenti di cui al comma 4.</p>
<p>6. Le garanzie concesse dal Fondo possono essere assistite dalla garanzia del Fondo Europeo degli Investimenti o di altri fondi di garanzia istituiti dall'Unione Europea o da essa cofinanziati.</p>		
<p>7. La gestione del Fondo e dei relativi interventi può essere attribuita sulla base di una o più apposite convenzioni, a società in house ovvero a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà nel rispetto della vigente normativa europea e nazionale in materia di contratti pubblici. Agli oneri connessi alla gestione e al funzionamento del Fondo si provvede a valere sulle medesime risorse.</p>	<p>La gestione del Fondo e dei relativi interventi può essere attribuita sulla base di una o più apposite convenzioni, a società in house ovvero è attribuita al GSE, che può avvalersi sulla base di apposite convenzioni di società, enti, organismi o comitati in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà nel rispetto della vigente normativa europea e nazionale in materia di contratti pubblici. Agli oneri connessi alla gestione e al funzionamento del Fondo si provvede a valere sulle medesime risorse.</p> <p>Non accolta</p> <p><i>Commento: quali sono le società o enti cui si sta pensando? Invitalia, cassa depositi e prestiti</i></p> <p><i>Il MISE ritiene non accoglibile la proposta di modifica in quanto si fa riferimento a soggetti in house dei vari ministeri e non al GSE a causa costi.</i></p> <p>La commissione ritiene di dover comprendere meglio questo comma prima di esprimersi e non ritiene idonei i soggetti indicati a titolo esemplificativo dal</p>	<p>Non accoglibile.</p> <p>Si ritiene che la scelta del soggetto in possesso dei necessari requisiti tecnico-finanziari, debba essere effettuata nell'ambito dell'emanazione del previsto decreto MiSE, MATTM e MEF, in modo da massimizzare le opportunità di coordinamento con la gestione di altri Fondi con analoghe finalità ed impieghi.</p> <p>Questo tra l'altro riduce i costi ed i tempi di entrata in operatività del Fondo.</p>

	MISE.	
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.		
ART. 16		
<i>(Sanzioni e relativo procedimento)</i>		
1. Le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia che non effettuano la diagnosi di cui all'articolo 8, commi 1 e 3, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro. Quando la diagnosi non è effettuata in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 8 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.	1. Le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia che non effettuano la diagnosi di cui all'articolo 8, commi 1 e 3, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro. Quando la diagnosi non è effettuata in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 8 o alle norme tecniche di cui all'art.12 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.	No in quanto il rispetto delle norme tecniche per effettuare la diagnosi non può essere responsabilità dell'impresa ma del professionista che esegue l'audit.
	Accolta	
2. L'esercente l'attività di misura che, nei casi previsti dall'articolo 9, comma 1, lettera b) ed in violazione delle modalità individuate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, non fornisce ai clienti finali i contatori individuali aventi le caratteristiche di cui alla lettera a) del predetto comma è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro, per ciascuna omissione.		
3. L'esercente l'attività di misura che fornisce sistemi di misurazione intelligenti non conformi alle specifiche fissate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico a norma dell'articolo 9, comma 3, lettere a), b) c) ed e), è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro. Le sanzioni di cui al presente comma sono irrogate		

dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.		
4. L'esercente l'attività di misura che al momento dell'installazione dei contatori non fornisce ai clienti finali consulenza ed informazioni adeguate secondo quanto stabilito dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, in particolare sul loro effettivo potenziale con riferimento alla lettura dei dati ed al monitoraggio del consumo energetico, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1500 euro.		
5. L'impresa di fornitura del servizio di un contatore individuale che, richiesta dal cliente finale nei casi di cui all'articolo 9, comma 5, lettera a), non installa, entro il termine ivi previsto, un contatore individuale di cui alla predetta lettera a), è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro.	5) L'impresa di fornitura del servizio di un contatore individuale che, richiesta dal cliente finale nei casi di energia termica tramite teleriscaldamento o teleraffrescamento o tramite un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici che non ottempera agli obblighi di installazione di contatori individuali di cui all'articolo 9, comma 5, lettera a) entro il termine ivi previsto, è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro. Da verificare	Accoglibile
6. L'impresa di fornitura del servizio di un contatore individuale che, richiesta dal cliente finale che ha la disponibilità dell'unità immobiliare, nei casi di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b), non installa, entro il termine ivi previsto, un contatore individuale di cui alla predetta lettera b), è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando da una	6) L'impresa di fornitura del servizio di un contatore individuale che, richiesta dal cliente finale che ha la disponibilità dell'unità immobiliare, nei casi Il responsabile dell'impianto termico di condomini o di edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici che non ottempera agli obblighi di installazione di sistemi di	No in quanto incoerente con quanto previsto all'articolo 9, comma 5, lettera b.

<p>relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l'installazione del contatore individuale non è tecnicamente possibile o non è efficiente in termini di costi o non è proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali.</p>	<p>termoregolazione e contabilizzazione per singola unità immobiliare di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b) entro il termine ivi previsto, è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ogni unità immobiliare. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l'installazione di tale sistema non è tecnicamente possibile o non è efficiente in termini di costi o non è proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali.</p> <p>Da verificare</p>	
<p>7. Nei casi di cui al comma 6, terzo periodo, il condominio e i clienti finali che acquistano energia per un edificio polifunzionale che non provvedono ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun radiatore posto all'interno dell'unità immobiliare sono soggetti, ciascuno, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro. La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l'installazione dei predetti sistemi non è efficiente in termini di costi.</p>	<p>Nei casi di cui al comma 6, secondo periodo, il condominio e i clienti finali che acquistano energia per un edificio polifunzionale che non provvedono ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun radiatore posto all'interno dell'unità immobiliare sono soggetti, ciascuno, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro. La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l'installazione dei predetti sistemi non è efficiente in termini di costi.</p> <p>Accolta</p>	<p>No vedere commento precedente</p>
<p>8. E' soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro il condominio alimentato dal teleriscaldamento o dal teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento che non ripartisce le spese connesse al consumo di calore per il</p>	<p>E' soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro il condominio alimentato dal teleriscaldamento o dal teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento che non ripartisce le spese connesse al consumo di calore per</p>	<p>Accoglibile</p>

<p>riscaldamento degli appartamenti e delle aree comuni e all'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, secondo percentuali concordate sulla base dei criteri degli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e dei costi generali per la manutenzione dell'impianto; in ogni caso la quota risultante dall'applicazione del criterio dei costi generali non può eccedere il limite massimo del 50 per cento dell'importo complessivo.</p>	<p>il riscaldamento degli appartamenti e delle aree comuni e all'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, secondo percentuali concordate sulla base dei criteri degli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e dei costi generali per la manutenzione dell'impianto; in ogni caso la quota risultante dall'applicazione del criterio dei costi generali non può eccedere il limite massimo del 50 per cento dell'importo complessivo. in conformità alle disposizioni di cui all'art. 9 comma 5 lett. d).</p> <p>Accolta</p>	
<p>9. L'impresa di distribuzione o le società di vendita di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio che non forniscono nelle fatture emesse nei confronti di clienti finali presso i quali non sono installati contatori intelligenti le informazioni previste dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, a norma dell'articolo 9, comma 6, lettera a), sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 2500 euro per ciascuna omissione</p>		
<p>10. L'impresa di distribuzione o la società di vendita di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio che non consentono ai clienti finali di accedere alle informazioni complementari sui consumi storici in conformità a quanto previsto dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, a norma dell'articolo 9, comma 6, lettera b), è soggetta ad una sanzione</p>		

<p>amministrativa pecuniaria da 150 a 2500 euro per ciascun cliente.</p>		
<p>11. E' soggetta ad una sanzione amministrativa da 150 a 2500 euro per ciascuna violazione, l'impresa di vendita di energia al dettaglio:</p>		
<p>a) che non rende disponibili, con le modalità individuate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico su richiesta formale del cliente finale, le informazioni di cui all'articolo 9, comma 7, lettera a);</p>		
<p>b) che non offre al cliente finale l'opzione di ricevere informazioni sulla fatturazione e bollette in via elettronica e non fornisce, su richiesta di quest'ultimo, spiegazioni adeguate secondo le prescrizioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, a norma dell'articolo 9, comma 7, lettera b);</p>		
<p>c) che non fornisce al cliente finale, secondo le modalità individuate dall'Autorità per l'energia</p>		

<p>elettrica, il gas e il sistema idrico, unitamente alla fattura le informazioni di cui all'articolo 9, comma 7, lettera c);</p>		
<p>d) che non fornisce al cliente finale, secondo le modalità individuate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, le informazioni le stime dei costi energetici tali da consentire a quest'ultimo di confrontare offerte comparabili.</p>		
<p>12. L'impresa di vendita di energia al dettaglio che applica specifici corrispettivi al cliente finale per la ricezione delle fatture o delle informazioni sulla fatturazione ovvero per l'accesso ai dati relativi ai consumi è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 5000 euro per ciascuna violazione.</p>		
<p>13. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dal Ministero dello sviluppo economico.</p>		
<p>14. Le sanzioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 sono irrogate dall'Autorità e secondo le modalità determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore dal presente decreto.</p>	<p>Le sanzioni di cui al comma 5, 6, 7 e 8 sono irrogate dall'Autorità e secondo le modalità determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore dal presente decreto. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono irrogate dalla Regione</p>	<p>Accoglibile</p>

	<p>competente per territorio o Enti da esse delegate.</p> <p>Da verificare</p> <p>La Commissione ritiene imprescindibile l'accoglimento degli emendamenti che prevedono l'irrogazione delle sanzioni da parte delle Regioni laddove alle stesse vengano delegati i controlli</p>	
15. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3, 4, 9, 10, 11 e 12 sono irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.		
16. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità amministrative competenti si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico disciplina, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza, in modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Il regolamento disciplina i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni		

amministrative pecuniarie.		
17. L'autorità amministrativa competente, valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da chiunque vi abbia interesse dà avvio al procedimento sanzionatorio mediante contestazione immediata o la notificazione degli estremi della violazione.		
18. In caso di accertata violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 10 il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido sono diffidati a provvedere alla regolarizzazione entro il termine di quarantacinque giorni dalla data della contestazione immediata o dalla data di notificazione dell'atto di cui al comma 17.		
19. All'ammissione alla procedura di regolarizzazione di cui al comma 18 e alla contestazione immediata o alla notificazione degli estremi della violazione amministrativa a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 si provvede con la notifica di un unico atto che deve contenere:		
a) l'indicazione dell'autorità competente; l'oggetto della contestazione; l'analitica esposizione dei fatti e degli elementi essenziali della violazione contestata;		
b) l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento e, ove diverso, dell'ufficio dove è possibile presentare memorie, perizie e altri scritti difensivi, essere sentiti dal responsabile del procedimento sui fatti oggetto di contestazione, nonché avere accesso agli atti;		
c) l'indicazione del termine entro cui l'interessato può esercitare le facoltà di cui alla lettera b), comunque non inferiore a trenta giorni;		

d) la diffida a regolarizzare le violazioni nei casi di cui al comma 18;		
e) la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 7;		
f) la menzione della possibilità, nei casi degli illeciti non diffidabili o per i quali non si è ottemperato alla diffida, di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;		
g) l'indicazione del termine di conclusione del procedimento.		
20. In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari al minimo della sanzione prevista dai commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 10 entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 18. Il regolare pagamento della predetta somma estingue il procedimento limitatamente alle violazioni oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.		
21. Il pagamento della sanzione e della somma di cui al comma 20 è effettuato con le modalità di versamento previste dall'articolo 19 decreto legislativo 3 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista. Del pagamento è data mensilmente comunicazione all'autorità amministrativa competente, con modalità telematiche, a cura della struttura di gestione di cui all'articolo 22 del predetto decreto legislativo.		
22. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle attività di ispezione degli impianti termici di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, eseguono, con cadenza periodica anche attraverso accordi con organismi pubblici o privati di cui sia garantita l'indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni sull'osservanza delle	22. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle attività di ispezione degli impianti termici di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, eseguono con cadenza periodica anche attraverso accordi con organismi pubblici o privati di cui sia	Accoglibile

<p>disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8. Gli esiti degli accertamenti e delle ispezioni sono immediatamente comunicati all'Autorità di cui al comma 14.</p>	<p>garantita — l'indipendenza, anche gli accertamenti e le ispezioni sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8. Gli esiti degli accertamenti e delle ispezioni sono — immediatamente comunicati all'Autorità di cui al comma 14.</p> <p>Da verificare</p>	
<p>23. I proventi delle sanzioni sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al fondo di cui all'articolo 15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>	<p>23 . I proventi delle sanzioni sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al fondo di cui all'articolo 15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. I proventi delle sanzioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 rimangono alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano, o a Enti da esse delegati, che possono utilizzarli per la gestione degli accertamenti e delle ispezioni di cui al D.P.R. 74/2013.</p> <p><i>COMMENTO: Sul piano giuridico, non è sostenibile che l'irrogazione della sanzione ed il controllo siano effettuati da due soggetti diversi. Per questo motivo si propone che, oltre che in questo caso, l'irrogazione della sanzione e l'introito della stessa siano mantenuti in capo alle Regioni anche le sanzioni di cui all'art. 10, comma 17 (teleriscaldamento)</i></p>	<p>Accoglibile con riformulazione: I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecunarie di spettanza statale, per le violazioni previste dal presente decreto, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al fondo di cui all'articolo 15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. I proventi delle sanzioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 rimangono alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano, o a Enti da esse delegati, che possono utilizzarli per la gestione degli accertamenti e delle ispezioni di cui al D.P.R. 74/2013.</p> <p>Cfr. Lettera MEF 15 maggio 2014</p>
<p>24. In ogni caso sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.</p>		
<p>TITOLO V</p>		
<p>DISPOSIZIONI FINALI</p>		
<p>ART. 17</p>		
<p>(Monitoraggio dell'attuazione)</p>		
<p>1. Entro il 30 aprile 2014 e</p>		

<p>successivamente ogni 3 anni, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, e su proposta dell'ENEA, approva e trasmette alla Commissione europea il Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica, PAEE, che comprende:</p>		
<p>a) misure significative per il miglioramento dell'efficienza energetica;</p>		
<p>b) risparmi di energia conseguiti e attesi, inclusi quelli nella fornitura, trasmissione e distribuzione dell'energia nonché negli usi finali della stessa, in vista del conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica di cui all'articolo 3;</p>		
<p>c) stime aggiornate sul consumo di energia primaria previsto al 2020.</p>		
<p>2. Entro il 30 aprile di ciascun anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, su proposta di ENEA, approva e trasmette alla Commissione europea, una relazione annuale sui progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica di cui all'articolo 3.</p>		
<p>3. Entro il 30 aprile di ciascun anno a decorrere dall'entrata in vigore del</p>		

<p>presente decreto , il Ministero dello sviluppo economico, su proposta del GSE, approva e trasmette alla Commissione europea, una relazione annuale sulla cogenerazione contenente:</p>		
<p>a) statistiche sulla produzione nazionale di energia elettrica e di calore da cogenerazione ad alto e basso rendimento in relazione alla produzione totale di calore e di energia elettrica;</p>		
<p>b) statistiche relative alla capacità di cogenerazione di calore e di energia elettrica e ai combustibili usati per la cogenerazione;</p>		
<p>c) statistiche relative alla produzione e alle capacità di teleriscaldamento e di tele raffreddamento in relazione alla produzione e alle capacità totali di calore e di energia elettrica;</p>		
<p>d) statistiche sui risparmi di energia primaria realizzati applicando la cogenerazione.</p>		
<p>4. Il PAEE e le relazioni e di cui ai commi 1, 2 e 3, sono redatte sulla base dell'allegato XIV della direttiva 2012/27/UE e dei documenti operativi predisposti dalla Commissione europea. La relazione di cui al comma 3 è redatta conformemente alla metodologia di cui agli allegati del decreto del Ministro dello sviluppo</p>		

economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 4 agosto 2011.		
ART. 18		
<i>(Abrogazioni)</i>		
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abrogati:		
a) gli articoli: 5, comma 2; 2, comma 1, lettere l) e n); 11, commi dall'1 e 2; 16, commi 1, 2 e 3; 17, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;	gli articoli: 5, comma 2; 2, comma 1, lettere a), l), n), q), r) e v) ; 11, commi dall'1 e 2; 16, commi 1, 2 e 3; 17, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115; Accolto	Accoglibile con riformulazione: gli articoli: 5, comma 2; 2, comma 1, lettere a), l), n), q), r) e v) ; 11, commi dall'1 e 2; 16, commi 1, 2 e 3; 17, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
b) l'articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, concernente la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016.		
	c) la definizione di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 8 marzo 2011, n. 28; d) Abolizione dell'allegato 3 del d.lgs.28/2011 e delle parti di testo che riguardano la QR degli edifici da verificare	Non accoglibile in quanto fuori dalla delega.
ART. 19		
<i>(Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria)</i>		
1. Gli allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono aggiornati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.		
		1 bis. Le Pubbliche Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province Autonome, nonché le Agenzie e le Società

		coinvolte nell'attuazione del presente decreto, collaborano per favorire la massima condivisione dei dati e delle informazioni raccolti in modalità interoperabile, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, le amministrazioni interessate provvedono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, fatte salve specifiche disposizioni di cui agli articoli 5, 8, 13 e 15.		
3. Ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2012/27/UE, il Ministero dello sviluppo economico trasmette alla Commissione europea il presente decreto e le eventuali successive modificazioni.		
ART. 20		
<i>(Entrata in vigore)</i>		
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica italiana.		
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.		